

IMMIGRAZIONE COME, DOVE, QUANDO

Manuale d'uso per l'integrazione

Realizzato con il supporto tecnico
dell'Ufficio per l'Italia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro



Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

2021

Questo manuale è stato aggiornato dal progetto “Supporto al rafforzamento della governance inter-istituzionale sullo sfruttamento lavorativo in Italia” che è co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Servizio di Supporto alle Riforme Istituzionali e attuato dall’Ufficio per l’Italia e San Marino dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in collaborazione con la Commissione Europea.

Co-funded by
the European Union



1	INGRESSO E SOGGIORNO IN ITALIA.....	4
1.1	Diritti dei cittadini stranieri	4
1.2	Le procedure per richiedere il visto d'ingresso in Italia.....	5
1.3	Visto di lavoro. Documenti e procedure per richiederlo.	8
1.4	Documenti e procedure per soggiornare e lavorare in Italia	11
1.4.1	Accordo di integrazione.....	17
1.4.2	Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo	20
2	PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	25
3	STUDIARE IN ITALIA	31
3.1	Primo ciclo	31
3.2	Secondo ciclo	31
3.2.1	Istruzione e formazione professionale (IFP).....	32
3.3	Università	32
3.4	Istruzione e formazione tecnica superiore.....	33
3.5	Riconoscimento dei titoli di studio.....	33
3.6	Riconoscimento di alcuni titoli professionali	34
4	LAVORARE IN ITALIA	35
4.1	Il lavoro in Italia	35
4.1.1	Documenti e procedure per richiedere un visto di lavoro.....	35
4.1.1.1	Per chi viene dall'estero.....	35
4.1.1.2	Per chi è già in Italia	38
4.1.2	Ricerca e assunzione di posti di lavoro.....	39
4.1.3	Tipologie di occupazione.....	40
4.1.3.1	Lavoro subordinato	40
4.1.3.2	Lavoro parasubordinato	44
4.1.3.3	Lavoro autonomo.....	45
4.1.3.4	Il Tirocinio formativo	46
4.1.3.5	Requisiti per l'ammissione al lavoro dei minori.....	47
4.1.4	Protezione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici	49
5	INFORMAZIONI GENERALI.....	54
5.1.1	Alloggio, residenza e domicilio	54
5.1.1.1	Affitto di una casa.....	55
5.1.1.2	Acquisto di una casa	55
5.1.1.3	Edilizia residenziale pubblica e cooperative edilizie	56
5.1.2	Assistenza Sanitaria	56
5.1.2.1	Servizi del Servizio Sanitario Nazionale	58
5.1.2.2	Straniero Temporaneamente presente (STP)	60
5.1.3	Servizi bancari	61
5.1.4	Associazionismo e registro delle associazioni migranti	62
5.1.4.1	Fondare un'associazione.....	62

5.1.4.2 Registro delle Associazioni e degli Enti che operano in favore degli immigrati. 63

6 PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI 65

6.1 La Costituzione della Repubblica Italiana..... 65

6.2 I principi fondamentali derivanti dal diritto internazionale e dalla Costituzione..... 66

6.3 I principi fondamentali del lavoro derivanti dal diritto internazionale 66

Versione aggiornata a maggio 2021

1 Ingresso e soggiorno in Italia

1.1 Diritti dei cittadini stranieri

1. Chi è il cittadino straniero?

Per straniero si intende il cittadino di un Paese terzo, ovvero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o un apolide, ovvero una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino. Le norme che disciplinano l'ingresso, il soggiorno e la condizione giuridica degli stranieri in Italia sono contenute nel Testo Unico sull'immigrazione ([D. Lgs. 286/98 e successive modifiche](#)) e nel suo Regolamento di attuazione ([DPR 394/99 e successive modifiche](#)). Le norme contenute nel Testo Unico sull'immigrazione non si applicano ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.

2. Che cosa accade alla frontiera italiana?

Gli stranieri sono sottoposti ai controlli doganali. Passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto o documento equipollente riportando la data e il luogo di transito.

3. Chi può essere respinto alla frontiera?

Gli stranieri che non hanno i requisiti per l'ingresso in Italia sono respinti dalla polizia. Gli stranieri che sono entrati in Italia senza passare dai controlli di frontiera, ma sono stati fermati all'ingresso o subito dopo, e quelli che sono stati ammessi temporaneamente in Italia per necessità di soccorso, vengono respinti e accompagnati alla frontiera.

4. Chi non può essere respinto alla frontiera?

Anche se non hanno i documenti e i requisiti necessari per l'ingresso in Italia, non possono essere respinti gli stranieri che:

- richiedono e beneficiano della protezione internazionale;
- sono minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- godono di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;
- beneficiano di misure temporanee legate a "casi speciali";
- sono in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Il respingimento di persone disabili, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali devono in ogni caso essere effettuati con modalità compatibili con le singole situazioni personali.

5. Che cos'è l'area Schengen?

È uno spazio comune di libera circolazione in cui tutti i Paesi dell'[area Schengen](#) (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.) hanno eliminato i controlli alle frontiere comuni e creato un unico sistema di visti e ingressi.

6. A quali condizioni è possibile circolare nell'area Schengen?

È possibile circolare liberamente e trascorrere un periodo massimo di tre mesi in uno dei Paesi sopra elencati se si è in possesso di passaporto o di un documento equipollente e permesso di

soggiorno validi in Italia. Durante tale periodo non è possibile lavorare e, passati tre mesi, si deve rientrare in Italia.

Il titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, può circolare e soggiornare nei Paesi dell'area Schengen che hanno recepito la direttiva sui soggiornanti UE di lungo periodo per periodi superiori ai 90 giorni, per:

- lavoro (subordinato o autonomo);
- studio e formazione professionale;
- residenza (mostrando alcuni requisiti).

Attenzione: La Carta d'Identità, cartacea o elettronica, rilasciata dal Comune di residenza non è valida per l'espatrio e, quindi, per circolare nello Spazio Schengen occorre il passaporto, altrimenti si rischia l'espulsione. La nuova [Carta d'Identità elettronica](#) è valida per l'espatrio solo per chi ha acquisito la cittadinanza italiana: la validità o meno per l'espatrio è, in ogni caso, indicato sul documento.

7. In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno è possibile transitare per un paese Schengen?

Nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno è consentito uscire e rientrare nel territorio nazionale senza visto, ma **il viaggio non deve prevedere il transito (neppure per uno scalo aereo) negli altri Paesi che aderiscono agli accordi di Schengen. È inoltre necessario mostrare la seguente documentazione:**

- passaporto o altro documento di identità equivalente valido per l'espatrio;
- originale o copia del vecchio permesso di soggiorno;
- originale o copia della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Uscita e reingresso sono quindi possibile con attraversamento di **solì valichi di frontiera esterna**, anche **diversi** tra loro

8. In attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno è possibile transitare per un paese Schengen?

Se si attende il rilascio del primo permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro e familiari, non è possibile uscire e fare rientro in Italia transitando per un Paese dell'area Schengen. Uscita e reingresso sono possibili con attraversamento di **solì valichi di frontiera esterna**, anche **diversi** tra loro, **mostrando la seguente documentazione:**

- passaporto o documento di viaggio equipollente;
- visto da cui si evinca il motivo del soggiorno
- ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio.

1.2 Le procedure per richiedere il visto d'ingresso in Italia

9. Che cos'è il visto d'ingresso?

Il [visto](#) è un'autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l'ingresso dello straniero nello Spazio Schengen o nel solo territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido.

10. Chi ha bisogno del visto?

Tutti i cittadini considerati stranieri, ovvero:

- i cittadini dei Paesi non comunitari;

- gli apolidi o senza patria.

11. Chi non ha bisogno del visto?

Non hanno bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia:

- i cittadini di tutti i Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
- i cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera;
- gli stranieri che, usciti dall'Italia, abbiano con sé oltre al passaporto, il permesso di soggiorno valido e/ o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- gli stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Membro e i loro familiari in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato Membro di provenienza;
- stranieri titolari di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da un altro Stato Membro (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), in quanto iscritti ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, che, a certe condizioni, si trasferiscano in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato Membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso.

Gli stranieri già residenti in uno Stato Schengen e titolari di un permesso di soggiorno non hanno bisogno di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro o studio/tirocinio – studio/formazione.

Sono, inoltre, esenti dall'obbligo di visto per i soggiorni di breve durata (ovvero soggiorni di durata massima di 90 giorni rilasciati per motivi di turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio), i cittadini di una serie di Stati extracomunitari.

Attenzione: Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni), tutti gli stranieri devono sempre avere il visto.

12. Chi non può ricevere il visto?

Il visto di ingresso può essere negato:

- per mancanza dei requisiti richiesti per la tipologia di visto richiesto;
- agli stranieri che sono stati già espulsi dall'Italia (salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al reingresso o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso), o da uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- agli stranieri che sono considerati pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione Europea in base ad accordi internazionali
- agli stranieri nei cui confronti sono state emesse condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui [all'art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.](#), o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attività illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Il diniego del visto non deve essere motivato (eccetto che per i visti per lavoro,

ricongiungimento familiare, cure mediche o studio) e deve essere comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

13. Cosa si può fare nel caso in cui il visto di ingresso in Italia venga negato?

Contro il diniego di un visto può essere presentato un **ricorso** al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento. Solo nel caso di **dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito**, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente senza limiti di tempo.

14. Per quali motivi è possibile richiedere il visto?

Nel [Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011](#) sono elencate le varie tipologie di visto d'ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento.

Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.

15. Come è possibile ottenere il visto?

È necessario presentare domanda al Consolato o all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza del richiedente il visto, fornendo i dati richiesti e la documentazione richiesta per la specifica tipologia di visto richiesta. .

Attenzione: Se si dichiara il falso o si presentano documenti falsi, si è punibili penalmente e la domanda sarà respinta.

16. Quanto tempo occorre per ottenere il visto?

Il visto può essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; servono invece 30 giorni per motivi di lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo.

17. Quando serve il visto di reingresso?

Il visto di reingresso è rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana del Paese di provenienza del cittadino straniero e consente di ritornare in Italia nei casi in cui:

- si possieda un permesso di soggiorno superiore ai novanta giorni, scaduto da non più di 60 giorni, a patto di mostrare il documento scaduto – in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge – è sufficiente che il permesso sia scaduto da non oltre sei mesi;
- non si ha più il documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, a patto di mostrare copia della denuncia di furto o smarrimento.

18. Che requisiti occorrono per ottenere il visto per turismo?

Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni) in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intende viaggiare per motivi turistici. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito <https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>

19. Che requisiti occorrono per ottenere il visto per motivi di studio?

Oltre al visto-studio generico, esistono altre tipologie di visto-studio: studio – immatricolazione

Università; studio post-laurea; studio-programma di scambio e mobilità; studio-tirocinio e formazione professionale.

20. Quali sono le procedure per iscriversi ad un corso universitario in Italia?

Ogni anno ciascun ateneo o istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica italiano riserva un certo numero di posti per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, residenti all'estero. Collegandosi al sito <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/> e <https://www.university.it/> è possibile conoscere il numero dei posti riservati per l'anno accademico agli studenti stranieri.

21. Occorre chiedere un visto per proseguire gli studi in Italia o per frequentare un corso attinente agli studi se si è in possesso di un permesso di soggiorno per studio in un altro paese dell'Unione Europea?

No, purché si abbiano i requisiti richiesti dalla legge italiana, si partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine oppure si sia stati autorizzati a soggiornare in un altro Paese dell'Unione Europea per almeno due anni, e si alleggi alla richiesta di soggiorno la documentazione dalle autorità accademiche del paese dell'Unione dove si è svolto il corso di studi, da cui si evinca che il programma di studi da svolgere in Italia sia complementare a quello già svolto.

Se il soggiorno in Italia supera i tre mesi è, in ogni caso, necessario richiedere il permesso di soggiorno.

22. Che requisiti occorrono per ottenere il visto per cure mediche?

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane. Il conseguente permesso di soggiorno per cure mediche (codice SALUT) consente l'esercizio di attività lavorativa.

Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere anche rilasciato allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale in presenza di gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie (codice CURME). Tale permesso di soggiorno consente l'esercizio di attività lavorativa e può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Infine il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato alle donne in stato di gravidanza, ma non è convertibile in lavoro.

Maggiori informazioni: sul sito del Ministero degli Affari Esteri, consultabile al link <https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>, è possibile consultare l'elenco dei Paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto, le differenti tipologie di visto e le procedure per richiederlo.

1.3 Visto di lavoro. Documenti e procedure per richiederlo.

23. Che requisiti occorrono per ottenere il visto per motivi di lavoro?

Dipende dal tipo di lavoro per cui si richiede il visto. In Italia, infatti, il rapporto di lavoro può essere di due tipi:

- lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato o stagionale;
- lavoro autonomo.

Per maggiori dettagli, consultare la voce Lavorare in Italia

24. Che requisiti occorrono per ottenere il visto per lavoro subordinato?

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero nei cui confronti è stato rilasciato un nulla osta al lavoro. Si veda la faq 112 e seguenti.

25. Che requisiti occorrono per il visto per lavoro stagionale?

Tale tipologia di visto consente l'ingresso ai fini di un soggiorno a tempo determinato ad un lavoratore straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere stagionale, cioè in alcuni periodi dell'anno e in alcuni [settori](#) (settore turistico-alberghiero e agricolo). Questa tipologia di visto può essere richiesto per coloro che hanno la nazionalità di uno dei Paesi indicati ogni anno dal DPCM che programma i flussi di ingresso per lavoro stagionale: al rilascio del nullaosta al lavoro, il lavoratore straniero può entrare in Italia ed attivare la procedura per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Si veda la faq 114 e seguenti.

26. Che requisiti occorrono per il visto per lavoro stagionale pluriennale?

Si può richiedere nell'ambito delle quote prestabilite dal DPCM di programmazione dei flussi in favore dei lavoratori non comunitari che siano già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare. Si veda la faq 116.

27. Che requisiti occorrono per il visto per svolgere lavoro autonomo?

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività. È possibile entrare all'interno delle quote del DPCM di programmazione dei flussi di ingresso, o al di fuori di esse, anche se quest'ultima possibilità è assai limitata in pratica. Inoltre, occorre dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l'attività che si intende svolgere non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.

La procedura segue un iter diversificato, a seconda dell'attività che si intende svolgere in Italia rientri fra quelle per le quali è prevista l'iscrizione a Registri o Albi, oppure che l'attività da svolgere non rientri tra quelli per cui è prevista l'iscrizione in Registri o Albi. Si veda la faq 120.

28. Cosa si intende per ingressi al di fuori delle quote? Chi può fare ingresso in Italia attraverso tale canale?

Gli "ingressi al di fuori delle quote", sono ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno con una procedura semplificata e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello

Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le ipotesi di ingresso al di fuori delle quote sono disciplinate dall'[art. 27 del D. Lgs. 286/98](#).

29. Che requisiti occorrono per ottenere il visto per ricongiungimento familiare con il coniuge all'estero?

Per l'ottenimento del visto d'ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del [Ministero dell'Interno](#).

Lo Sportello Unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

Attenzione: i parametri di reddito sono aggiornati annualmente. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere. In particolare l'importo annuo dell'assegno sociale aumenta della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per esempio, per il 2021 l'assegno sociale è pari a 5.983,64 € e per ricongiungere un familiare è necessario avere un reddito 8.975,46 €; per ricongiungere due familiari è necessario avere un reddito di 11.967,28 €, e così via.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari di protezione internazionale sarà sempre necessario solo un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

Attenzione: il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di cittadini italiani, di cittadini dell'Unione Europea, o di uno Stato parte dell'Accordo sullo **Spazio economico europeo** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.

30. Lo straniero già in Italia per quali familiari può richiedere un visto?

- Il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all'atto di presentazione della domanda;
- i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Il ricongiungimento familiare non è consentito se il richiedente risulta già coniugato con altro coniuge residente in Italia.

È consentito l'ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del **minore regolarmente soggiornante** in Italia con l'**altro genitore**. La domanda di nulla-osta può in tal caso essere presentata **per conto del minore** dal **genitore** regolarmente **soggiornante**. Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggio si tiene conto del possesso di questi da parte dell'altro genitore.

31. Quanto tempo occorre per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare?

Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.

32. Cos'è e come richiedere il visto di ingresso per familiare al seguito?

Il visto di ingresso per familiare a seguito favorisce la coesione familiare, attraverso la possibilità per i familiari di uno straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia direttamente insieme al proprio congiunto. Possono entrare a seguito del proprio familiare solo i familiari con i quali sarebbe comunque possibile attuare il ricongiungimento ed a condizione che ricorrano i requisiti circa la disponibilità di alloggio e di reddito (si veda la faq 29).

Maggiori informazioni: sul sito del Ministero degli Affari Esteri, consultabile al link <https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>, è possibile consultare le differenti tipologie di visto e le procedure per richiederlo

1.4 Documenti e procedure per soggiornare e lavorare in Italia

33. Che cos'è il permesso di soggiorno?

È un'autorizzazione rilasciata dalle autorità che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.

34. Dove e quando è possibile richiedere il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano.

Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore.

Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio **di durata non superiore ai tre mesi** per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è ottemperato con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Lo straniero che invece proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.

Le richieste per una serie di tipologie di permesso di soggiorno vanno presentate dall'interessato presso gli **Uffici Postali abilitati**, utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.

In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze (ovvero uffici postali dotati di [Sportello Amico](#)), le richieste di permesso di soggiorno per motivi di:

- attesa occupazione;
- attesa riacquisto cittadinanza;
- protezione internazionale;
- conversione permesso di soggiorno;
- famiglia;
- lavoro autonomo;

- lavoro subordinato;
- lavoro casi particolari;
- lavoro subordinato-stagionali;
- missione;
- motivi religiosi;
- residenza elettiva;
- status apolide (rinnovo);
- studio (permesso di lunga durata);
- tirocinio formazione professionale.
- carta blu UE
- aggiornamento permesso di soggiorno (indirizzo, passaporto, stato civile, inserimento figli).

La richiesta di rilascio va invece presentata direttamente alla **Questura** nei casi di permesso per motivi di:

- richiesta protezione internazionale
- protezione sussidiaria
- 1° rilascio protezione internazionale;
- cure mediche;
- gara sportiva;
- giustizia;
- integrazione minore;
- invito;
- minore età;
- familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.);
- umanitari;
- status apolidia;
- vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.

La carta di soggiorno e la carta di soggiorno permanente per i familiari dei cittadini dell'Unione possono essere richieste sia agli uffici postali, tramite kit, che in questura oppure attraverso un Patronato abilitato al servizio di **compilazione elettronica** delle istanze (la copia cartacea del modulo compilato elettronicamente dovrà in ogni caso essere consegnata all'Ufficio postale).

Qualora il cittadino straniero extra UE sia in possesso di nulla osta, e stia richiedendo il **primo rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare**, il cittadino dovrà recarsi presso lo **Sportello Unico Immigrazione** (SUI) della Prefettura competente. Presso lo Sportello Unico, inoltre, occorre presentare la richiesta di conversione di un titolo di soggiorno per motivi di studio ad un titolo per motivi di lavoro, nonché la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad uno per lavoro subordinato.

35. Quali documenti bisogna presentare per ottenere il permesso di soggiorno?

Per ottenere il **rilascio o il rinnovo** del permesso di soggiorno è necessario presentare, in via generale, i propri documenti di identificazione e i documenti specifici previsti dalla tipologia di permesso di soggiorno richiesto. Occorre sempre un contrassegno telematico e versare un contributo. Per maggiori informazioni, si consiglia di rivolgersi ad un ufficio postale abilitato, in Questura, a un patronato o a un Comune abilitato.

La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un'altra copia verrà, invece, consegnata come ricevuta e deve contenere: il timbro dell'ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma del funzionario incaricato, la data di presentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

Attenzione: Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura munito di fotografie per essere sottoposto ai **rilevi fotodattiloscopici**.

36. Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno?

All'atto della richiesta di permesso di soggiorno, occorre:

- apporre sul modulo un contrassegno telematico di 16 euro;
- pagare 30 euro allo Sportello Postale per la spedizione dell'assicurata;
- versare, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- versare, tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso **tra i 40 e i 100 euro** commisurato alla tipologia ed alla durata del permesso richiesto, secondo quanto previsto dalla [Circolare del Ministero dell'Interno n. 400 del 9 giugno 2017](#) in materia.

Tale contributo è dovuto anche in caso di diniego o smarrimento del permesso di soggiorno. In caso di diniego del permesso di soggiorno non spetta alcun rimborso delle somme versate. È previsto solo il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico (30,46 euro) dietro istanza dell'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Attenzione: Sono esentati dal versamento del contributo:

- i minori di anni 18;
- i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- coloro che hanno un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia coloro che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche;
- i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta e rilascio protezione internazionale;
- i richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- i richiedenti l'aggiornamento del titolo di soggiorno;
- i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del [D. Lgs. 30/2007](#).

37. Quanto dura il permesso di soggiorno?

La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque per :

- lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: massimo 2 anni;
- lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno;
- lavoro autonomo: massimo 2 anni;
- lavoro stagionale: massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo);
- attesa occupazione: almeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore ([L. 92/2012](#));
- studio e formazione: 1 anno rinnovabile;
- familiari: come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;

- richiesta protezione internazionale: 6 mesi, rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi fino al completamento della procedura;
- protezione internazionale (status e sussidiaria): 5 anni;
- protezione speciale: 2 anni;
- casi speciali: 6 mesi e rinnovabile per 1 anno o più a lungo;
- permesso per calamità: 6 mesi;
- permesso per atti di particolare valore civile: 2 anni;
- volontariato: di norma 1 anno o al massimo 18 mesi ;
- ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008);
- residenza elettiva: massimo 2 anni.

Attenzione: La [Legge n. 128 dell'8 novembre 2013](#), ha modificato la durata dei permessi di soggiorno per motivi di studio, stabilendo che non può essere inferiore al periodo di frequenza del corso di studio o formazione frequentato, anche pluriennale, salvo una verifica di profitto annuale.

Occorre ricordare che il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività lavorativa part-time per un massimo di 20 H a settimana, per 52 settimane, per un limite massimo di 1.040 ore in un anno.

38. Come si rinnova il permesso di soggiorno?

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli [uffici postali](#) o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un'immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

39. Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?

In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:

- la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso. In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.

40. Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all'estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).

Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.

41. È possibile convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro?

Sì, prima della scadenza e nei limiti delle quote annualmente stabilite, è possibile convertire un permesso rilasciato per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. In caso di:

- lavoro subordinato, occorre presentare i documenti che dimostrano l'esistenza del rapporto di lavoro;
- lavoro autonomo, occorre presentare la documentazione relativa all'attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla.

Attenzione. Coloro che conseguono la laurea (triennale o specialistica), un dottorato o un master di primo o secondo livello in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio possono essere iscritti nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, per un periodo non superiore a 12 mesi e, dunque, richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora abbiano tutti i requisiti richiesti.

42. È sempre necessario verificare la sussistenza di quote disponibili per procedere alla conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?

No, sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell'anno le richieste di conversione presentate da:

- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

43. Che cos'è la Carta blu UE? A chi può essere rilasciata?

Dal 2012, viene rilasciata a lavoratori altamente qualificati, ovvero coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore, che deve essere riconosciuta in Italia.

Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate (ovvero qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), lo straniero, o anche la società che intende assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. Ai fini del riconoscimento delle professioni regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande le autorità indicate all'articolo 5 del D. Lgs. n. 206/2007.

Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE". Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

44. Qual è la procedura prevista per ottenere la Carta Blu UE?

La domanda di nulla osta (modello BC), presentata da parte del datore di lavoro va trasmessa allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del

Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente tramite l'identità digitale SPID.

Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve altresì indicare i dettagli della proposta di lavoro e il possesso dei requisiti esposti nella faq 43.

Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Il nulla osta al lavoro è revocato se il lavoratore non si reca entro 8 gg dall'ingresso in Italia allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

45. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?

Il lavoratore straniero autorizzato ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può convertire (sin dal primo ingresso in Italia in base alla **circolare del 5 novembre 2013**) il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato, nell'ambito delle quote disponibili stabilite dal DPCM. È necessario che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità. Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello Unico per l'immigrazione la richiesta di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

46. È possibile utilizzare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e/o per motivi familiari per altre attività?

Sì, anche senza conversione o rettifica, per tutto il periodo di validità del permesso. Al momento del rinnovo è possibile richiedere il nuovo permesso di soggiorno corrispondente all'attività effettivamente svolta.

In generale per poter lavorare in Italia il cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, ovvero che abbia la dicitura "permesso unico lavoro".

Attenzione: Nonostante consentano, comunque lo svolgimento di attività lavorativa, la dicitura "permesso unico lavoro" non viene inserita nei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, nei permessi rilasciati per casi speciali, per richiesta protezione internazionale, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.

47. Cosa è possibile fare nel caso in cui rifiutano o revocano il permesso di soggiorno?

Entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del decreto, è possibile fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per la Questura che lo ha emesso, qualora la revoca o il diniego del soggiorno riguardi i motivi di lavoro.

Se invece è stato negato o revocato per motivi di famiglia, è possibile presentare ricorso innanzi al Tribunale ordinario, entro 60 giorni dalla data di notifica.

48. Quali diritti hanno i titolari di permesso di soggiorno?

Possono:

- iscriversi presso i Centri per l'Impiego ed avere la scheda professionale;
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
- regolarizzare la propria posizione con l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale);
- regolarizzare la posizione con l'INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
- richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
- aderire e/o promuovere un'associazione;
- iscriversi al sindacato;
- godere dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il Testo Unico immigrazione dispongano diversamente.

49. Quali doveri hanno i titolari di permesso di soggiorno?

Hanno l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno insieme al passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:

- agli impiegati della pubblica amministrazione, se necessitano di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ecc.
- a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se si rifiuta di mostrare i documenti, si può essere puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. L'autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può richiedere anche informazioni e prove sul reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), sufficiente a sostenere il cittadino straniero ed i suoi familiari conviventi in Italia.

Hanno inoltre l'obbligo di comunicare al Questore competente per territorio le eventuali variazioni del domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi.

Tale comunicazione può essere assolta anche tramite dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato nei casi e nei modi previsti dalla legge.

50. In caso di perdita del lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno?

No, quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro, il datore di lavoro che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l'Impiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'Impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno. Se non si è titolari di un nuovo impiego prima della scadenza del permesso di soggiorno, è possibile richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione ed essere, quindi, iscritti nelle liste delle persone disponibili al lavoro presso i centri per l'impiego. Consultare la faq 123 e seguenti.

51. Cosa accade nel caso di ingresso e soggiorno in Italia senza permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno scaduto?

Si commette un reato punibile con un'ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro.

1.4.1 Accordo di integrazione

52. Che cos'è l'accordo di integrazione?

Dal 10 marzo 2012, con l'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'accordo di integrazione, gli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno devono sottoscrivere un accordo con lo Stato Italiano.

Con la sottoscrizione dell'accordo, il cittadino straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio permesso di soggiorno e lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli Enti Locali. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

53. Chi non deve sottoscrivere l'accordo?

- I cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'auto-sufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Tale condizione deve essere attestata mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del Testo Unico sull'Immigrazione;
- le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione;
- i titolari di protezione internazionale.

54. Dove si sottoscrive l'accordo?

Presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la Questura in caso di ingresso per altri motivi.

L'accordo è sottoscritto contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Al momento della sottoscrizione, l'accordo viene redatto in duplice copia di cui una è consegnata allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.

55. Quanti sono i crediti iniziali attribuiti al cittadino straniero?

Con la firma dell'accordo, vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia che si tiene presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture. In questa occasione si riceveranno anche informazioni sulle "iniziative a sostegno del processo di integrazione" (come ad esempio corsi gratuiti di Italiano) attive nella provincia. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.

56. Quanti crediti devono essere raggiunti ed entro quanto tempo?

L'accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I [crediti](#) possono essere conseguiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:

- corsi di italiano;

- formazione professionale;
- titoli di studio;
- corsi di formazione anche nel Paese di origine;
- iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base;
- stipula di un contratto di locazione o certificazione dell'accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo;
- svolgimento di attività economico-imprenditoriali, ecc.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il portale del [Ministero dell'Interno](#)

57. Si possono perdere i crediti ottenuti?

Sì, nei seguenti casi:

- sentenze penali di condanna;
- applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
- irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

Sul sito del Ministero dell'interno è possibile consultare la [Tabella](#) per conoscere l'elenco completo dei casi che possono portare alla perdita dei crediti.

58. Quando viene verificato l'accordo?

Un mese prima della scadenza dell'Accordo, lo Sportello Unico avvia la procedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero. Entro 15 giorni dalla comunicazione occorre presentare, se non è ancora stato fatto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell'Italiano almeno al livello A2 del [Quadro](#) comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. In mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero può sostenere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico.

59. Cosa si intende per conoscenza della lingua italiana al livello A2? Come può essere conseguita la certificazione?

Si tratta di un livello di conoscenza linguistico elementare che consente di comunicare in attività che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni e di descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e dell'ambiente circostante.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:

- con una certificazione di conoscenza dell'Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri);
- con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);
- dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un'università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario;
- frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un Centro territoriale permanente (CTP), al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.

In mancanza di certificazione della conoscenza dell'italiano, occorrerà sostenere un **test di conoscenza della lingua presso un CTP**.

60. Cosa sono i CTP?

I Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione e la Formazione in Età Adulta – CTP – sono istituzioni pubbliche, in cui operano insegnanti della scuola di Stato affiancati, secondo le esigenze, da figure di esperti e collaborazioni esterne, per offrire attività culturali, di istruzione e di formazione per adulti.

I corsi organizzati dai CTP sono gratuiti. Per maggiori informazioni rivolgetevi ai servizi territoriali del Comune dove abitate o alle [associazioni che offrono assistenza agli stranieri](#).

61. Come viene verificato l'accordo di integrazione?

La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e con una delle seguenti decisioni:

- **crediti superiori a 30** e conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: estinzione dell'accordo per adempimento. Se i crediti sono pari o superiori a quaranta sono riconosciuti premi per specifiche attività culturali e formative.
- **crediti finali superiori a zero ma inferiori a 30** (ovvero non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia), è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. La verifica verrà effettuata un mese prima della scadenza dell'anno di proroga. Qualora non sia comunque adempiuto l'accordo, il Prefetto decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.
- **crediti finali pari o inferiori a zero**, è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Qualora lo straniero non sia espellibile, si tiene conto dell'inadempimento per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.

Qualora lo Sportello Unico accerti la mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, procede alla decurtazione di quindici crediti. L'inadempimento all'obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

62. Quali sono i cittadini stranieri esclusi dalla verifica dell'accordo?

I cittadini stranieri che hanno firmato l'accordo di integrazione ma che al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per protezione speciale, per motivi familiari, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

In ogni caso, l'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, su richiesta del cittadino straniero, in presenza di gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale, motivi di studio all'estero.

1.4.2 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

63. Che cos'è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

È un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza a tempo indeterminato in Italia. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo [costituisce anche documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo](#). Il rinnovo è effettuato a

richiesta dall'interessato e corredato di fotografie aggiornate.

64. Quali requisiti occorrono per avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno **5 anni** di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo e la conoscenza della lingua italiana (si veda la [faq 58](#)). I titolari di protezione internazionale sono esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana e quelli che tra essi sono considerati in condizione di vulnerabilità possono far concorrere al reddito, per una misura massima del 15%, la disponibilità di un alloggio fornito a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o privato riconosciuto. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l'approfondimento sul sito [Integrazione Migranti](#).

Attenzione: I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nell'arco di un quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. Nel caso dei beneficiari di protezione internazionale i cinque anni decorrono dal momento di presentazione della domanda.

65. Il titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, può chiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo per i propri familiari?

Sì, può essere richiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti (si veda la [faq 64](#)) anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). In tal caso è necessario dimostrare, oltre ad un reddito sufficiente rispetto alla composizione del nucleo familiare, anche la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Quest'ultimo requisito non è richiesto agli stranieri titolari di protezione internazionale.

Attenzione: Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente, le Questure richiedono che anche i familiari siano in possesso del requisito della pregressa permanenza quinquennale in Italia, così come ribadito anche dalla [Circolare del Ministero dell'Interno n. 122106 del 6 settembre 2019](#).

66. Quanto dura il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato.

Tale permesso è anche [valido come documento di identificazione personale](#). Se si vuole utilizzare come documento di identità deve però essere rinnovato ogni 5 anni. Da [gennaio 2021](#), in ottemperanza al nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico, la data di scadenza del documento non riporterà più una durata illimitata del diritto di residenza eventualmente acquisito dal titolare, bensì la validità decennale del documento fisico.

67. Come formalizzare la domanda per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

La domanda dovrà essere fatta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio postale e allegando gli specifici documenti richiesti. Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi presso uno sportello postale abilitato, un patronato o un Comune abilitato.

68. Quali documenti occorre presentare per far avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente?

Oltre ai documenti relativi alla condizione del richiedente, occorre presentare per ciascun familiare, una specifica documentazione che attesti la composizione del nucleo familiare, del reddito e che si dispone di un alloggio adeguato, ad eccezione dei titolari di protezione internazionale (si veda la faq 63).

69. Che livello di conoscenza della lingua italiana è necessario possedere per avere diritto al permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti?

Dal 9 dicembre 2010 per ottenere il rilascio del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** lo straniero deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 (si veda la faq 52 e seguenti). Le uniche eccezioni valgono qualora il permesso UE sia richiesto:

- per figli minori di 14 anni;
- da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria;
- dai titolari di protezione internazionale.

70. Quali diritti hanno i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. In quanto titolare di tale permesso, al cittadino straniero è riconosciuto uno status giuridico particolare, che gli garantisce ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero:

- entrare e uscire dall'Italia senza bisogno del visto;
- svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
- soggiornare, anche per motivi di studio e lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro. È necessario, quindi, contattare la rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato in cui ci si intende recare per verificare le condizioni richieste;
- partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
- avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili;
- puoi ottenere l'assegno di maternità e l'assegno per il nucleo familiare numeroso;
- ottenere l'[assegno sociale](#) o richiedere il [reddito di cittadinanza](#), in presenza degli altri

requisiti previsti, se si è soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;

Il cittadino straniero titolare di tale permesso di soggiorno può essere espulso:

- per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell'ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
- nel caso in cui vengano applicate nei suoi confronti misure di prevenzione personali volte al contrasto dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di stupefacenti e delle associazioni di stampo mafioso.

Attenzione: La questione dell'accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali è una materia che coinvolge fonti normative di diverso livello e su cui vi è da anni un notevole contenzioso giurisprudenziale a livello nazionale e sovranazionale.
In merito, è possibile consultare il [Manuale operativo sulle prestazioni sociali e ai servizi](#).

71. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rifiutato o revocato?

Si rifiuta il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora per il richiedente sia stato disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dall'[articolo 380 c.p.p.](#) nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'[articolo 381](#) e se è stata emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere altresì rifiutato se il titolare si è allontanato dall'Italia per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi, o per complessivi 10 mesi nell'arco dei cinque anni di soggiorno richiesti (salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e comprovati motivi); inoltre può essere rifiutato per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Il Questore dispone la revoca se è intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva; in caso di riabilitazione è possibile riottenere il titolo di soggiorno.

Può essere revocato nel caso il titolare si allontani dal territorio dell'Unione Europea per un periodo superiore a 12 mesi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Nell'adottare il provvedimento di revoca si dovrà comunque tenere conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

72. Cos'è possibile fare se il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rifiutato o revocato?

È possibile fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.

73. Il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE può, con tale permesso, soggiornare in Italia?

Sì, è possibile fare ingresso in Italia senza necessità di visto e soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

- svolgere un'attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un'assicurazione sanitaria (circa € 8.500).

Entro tre mesi dall'ingresso sul territorio nazionale, il cittadino straniero deve però richiedere

un permesso di soggiorno in Italia e, in caso di soggiorno per motivi di lavoro, il nulla osta al lavoro.

Tali nulla osta vengono rilasciati anche se il cittadino straniero è già in Italia nell'ambito di apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al Questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell'Unione.

74. Il titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo UE ottenuto in un altro Stato dell'Unione può entrare e soggiornare in Italia insieme al coniuge?

Sì, anche il familiare del titolare può fare ingresso nel territorio nazionale senza necessità di richiedere il visto e lo stesso può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se risiedeva, a tale titolo, nel primo Stato membro e purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare.

2 Protezione Internazionale

75. Cos'è la protezione internazionale?

Rappresenta il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la [Convenzione di Ginevra del 1951](#). Tra questi Paesi vi è l'Italia. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

76. Che cos'è il principio di non respingimento?

È il principio in base al quale i Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra hanno l'obbligo di astenersi dall'espellere o rimpatriare un individuo verso i confini di territori o qualsiasi luogo in cui potrebbe affrontare persecuzione, pena di morte, tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Esso comprende anche il respingimento indiretto, che consiste nel rimpatrio di una persona in un paese terzo in cui esiste il rischio di respingimento.

77. Può richiedere protezione internazionale anche il cittadino straniero che è entrato in Italia senza un visto d'ingresso?

Sì, a nessuno può essere negato l'accesso alla procedura di asilo, anche se la persona non ha rispettato le condizioni per l'ingresso. Tutti hanno il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano entrati nel territorio dello Stato illegalmente, utilizzando documenti falsi o fraudolenti o siano del tutto privi di documenti.

78. Come si richiede la protezione internazionale?

È possibile presentare richiesta di protezione internazionale presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio nazionale o presso l'Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora. Dopo il fotosegnalamento, la polizia procede alla verbalizzazione della domanda su appositi moduli (modello C3), che vengono poi inviati alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine all'istanza.

La domanda è individuale: ogni persona adulta deve presentare la domanda personalmente. Se il richiedente ha figli minorenni in Italia, avvisa le autorità della loro presenza: in questo modo la sua domanda sarà valida anche per loro.

Il richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso e necessari a motivare la sua richiesta. Ciononostante, l'assenza di documentazione rispetto alla sua identità, o di altri elementi significativi relativi alla sua condizione di richiedente asilo, non è motivo di inammissibilità o di diniego della domanda.

79. I minorenni possono chiedere protezione internazionale?

Sì, i minori stranieri non accompagnati possono presentare l'istanza di protezione internazionale personalmente o tramite il loro tutore, sulla base di una valutazione individuale della loro situazione personale. In ragione della loro minore età sono considerati soggetti vulnerabili e nella valutazione deve essere sempre messo al centro il superiore interesse del minore; la loro domanda sarà esaminata in via prioritaria. Se i minori sono accompagnati da un genitore, si veda la [faq 78](#).

80. I cittadini stranieri che si trovano in un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), possono richiedere protezione internazionale?

Sì, possono chiedere protezione internazionale e la Commissione Territoriale valuterà la loro istanza secondo una procedura accelerata.

81. Quale permesso di soggiorno viene rilasciato a chi chiede protezione internazionale?

Viene rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta asilo** della durata di 6 mesi, valido sul territorio dello Stato e rinnovabile fino alla decisione della Commissione Territoriale in merito alla richiesta del riconoscimento della protezione internazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

82. La ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale è valida come documento?

Sì, costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.

83. Quale Paese valuterà la domanda di protezione internazionale?

In base al [Regolamento di Dublino](#), che contiene le norme utili a stabilire la competenza dei Paesi sulla decisione di una domanda di protezione internazionale, il richiedente verrà indirizzato alla Commissione Territoriale competente. Esistono diversi parametri per stabilire la competenza, ma in via generale possiamo dire che il Paese competente a valutare la domanda di protezione internazionale è il primo Paese europeo in cui il richiedente è entrato. Tale [Regolamento](#) è in vigore nei Paesi membri dell'UE più Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

84. In attesa dell'audizione in Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, quali diritti e doveri ha il richiedente protezione internazionale?

Dal momento della domanda di protezione internazionale ha diritto:

- a essere informato, tramite un opuscolo in lingua, sulla procedura, sui suoi diritti e doveri, sui tempi e i mezzi per corredare la domanda di ulteriori elementi utili;
- durante la procedura gli viene garantita, se necessaria, la presenza di un interprete;
- in ogni fase della procedura, se il richiedente è minorenne, gli è garantita l'assistenza di un suo genitore o, in caso di minore non accompagnato, del tutore, tempestivamente nominato;
- di restare in Italia fino alla decisione relativa alla domanda o, in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della Commissione Territoriale, per il tempo in cui esso è concluso;
- che il permesso di soggiorno per richiesta asilo venga rinnovato fino alla definizione della procedura;
- di essere accolto in un centro per richiedenti asilo nel caso in cui non abbia la disponibilità di un alloggio. In Italia esistono due livelli di accoglienza. In questa fase può accedere ai centri di prima accoglienza con servizi di base, come quella fornita negli *hotspot* o nei centri di primo soccorso e accoglienza o nei centri di accoglienza straordinaria (CAS)
- di iscrizione anagrafica.

Ha il dovere:

- di cooperare con le autorità in ogni fase della procedura;
- di comunicare alla Questura ogni tuo cambio di domicilio o residenza;
- di presentarti al colloquio presso la Commissione Territoriale competente;
- di rimanere in Italia fino al completamento della procedura.

85. In cosa consiste l'audizione in Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale?

Si tratta di un'intervista, composta di due fasi. Nella prima fase un rappresentante della Commissione sottopone il richiedente a qualche domanda per conoscerlo meglio e per raccogliere delle informazioni di base, molto semplici come, per esempio, la composizione della sua famiglia o se ha studiato: queste domande aiuteranno la Commissione a farsi un'idea del contesto generale in cui viveva nel suo Paese. Finita questa parte, la Commissione gli chiederà per quale motivo ha lasciato il suo Paese e perché pensa di non poter fare rientro in quest'ultimo. Se il richiedente lo ritiene, può farsi assistere durante l'audizione da un legale di sua fiducia. Il richiedente può sostenere l'audizione nella sua lingua madre o comunque nella lingua da lui indicata al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il giorno dell'audizione, troverà un interprete indipendente che ha l'esclusivo compito di tradurre letteralmente tutto ciò che viene detto e di rileggergli, a fine intervista, il verbale dell'audizione. È importante che il richiedente sappia che tutto ciò che racconta durante l'intervista non può essere rivelato a terze parti e, senza la sua autorizzazione, rimane segreto,

86. Quali sono le decisioni che può prendere la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale?

La Commissione Territoriale, tramite provvedimento scritto e motivato, può riconoscere:

- lo Status di Rifugiato. La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce il rifugiato come la persona che *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”*. Per esempio, sono considerati rifugiati gli appartenenti all'etnia *haratin* in Mauritania, perseguitati e ridotti in schiavitù sin dalla nascita, per linea matriarcale: la schiavitù, pur essendo stata abolita nel 1981 ed inserita nel codice penale, è difficile da sradicare.
- Status di Protezione Sussidiaria. Esso viene riconosciuto al *“cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o nel paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”*. Per “danno grave” si intendono la condanna a morte, l'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita. Per esempio, beneficiano di questa protezione coloro che provengono da determinate zone ove è in essere un conflitto.
- Protezione speciale: in tali circostanze la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di tale permesso di soggiorno, di durata biennale, che consente di svolgere attività lavorativa e che, grazie alle novità introdotte dal [D.L. 130/2020](#), è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per esempio, beneficiano di questa protezione le persone che non possono essere respinte ma non rientrano in altre forme di protezione (si veda la faq 76).
- di rigettare la domanda di protezione internazionale.

87. Quali diritti e doveri ha il titolare dello status di rifugiato?

Ha il diritto di:

- richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per asilo, che ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile. Questo permesso di soggiorno permette di lavorare e studiare;
- può essere accolto in un centro di seconda accoglienza diffusa, quali sono i SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), e può godere delle misure attive volte all'integrazione e all'inclusione sociale nel Paese;
- può muoversi nello spazio Schengen, in esenzione del visto, per un massimo di tre mesi;

- dopo 5 anni dalla formalizzazione della domanda di protezione, ovvero da quando ha compilato il modello C3 in Questura, se risponde a determinati requisiti, può chiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che è a tempo illimitato e consente di soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Paese Schengen per un periodo anche superiore ai 90 giorni, nel rispetto delle norme vigenti nell'altro Paese Schengen;
- di richiedere la cittadinanza italiana con tempi più brevi (dopo 5 anni di residenza in Italia) e requisiti semplificati rispetto agli altri cittadini stranieri;
- di ottenere il documento di viaggio, documento equipollente al passaporto che – in ragione del suo status – non può richiedere alle autorità del Paese d'origine;
- ha accesso ai diritti fondamentali dei quali ogni individuo ha la titolarità ed è equiparato ai cittadini italiani nell'accesso al diritto all'alloggio, all'assistenza sociale, all'istruzione, al lavoro. Può, per esempio, iscriversi alle liste per l'edilizia residenziale pubblica, frequentare corsi di formazione professionale, iscriversi al servizio sanitario nazionale, etc ... ;
- di ottenere il [riconoscimento](#) dei titoli di studio, anche se sprovvisto dell'originale o della copia del titolo. I beneficiari di protezione internazionale per l'ottenimento della dichiarazione di valore possono rivolgersi al [Ministero degli Esteri](#), in particolare all'Ufficio VII della DGSP;
- di ricongiungere i familiari all'estero senza dover dimostrare i requisiti di reddito e alloggio;
- di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status, a cui vengono estesi i medesimi diritti;

Ha il dovere di:

- rispettare le leggi e i regolamenti del Paese in cui vive;
- rispettare le misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico.

88. Quali diritti e doveri ha il titolare di protezione sussidiaria?

Ha il diritto di:

- richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile. Questo permesso di soggiorno permette di lavorare e studiare;
- può essere accolto in un centro di seconda accoglienza diffusa, quali sono i SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), e può godere delle misure attive volte all'integrazione e all'inclusione sociale nel Paese;
- può muoversi nello spazio Schengen, in esenzione del visto, per un massimo di tre mesi;
- dopo 5 anni dalla formalizzazione della domanda di protezione, ovvero da quando ha compilato il modello C3 in Questura, se risponde a determinati requisiti, può chiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che è a tempo illimitato e consente di soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Paese Schengen per un periodo anche superiore ai 90 giorni, nel rispetto delle norme vigenti nell'altro Paese Schengen;
- di richiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza in Italia;
- di ottenere il titolo di viaggio, documento equipollente al passaporto che – in ragione del proprio status – non può richiedere alle autorità del Paese d'origine;
- ha accesso ai diritti fondamentali dei quali ogni individuo ha la titolarità ed è equiparato ai cittadini italiani nell'accesso al diritto all'alloggio, all'assistenza sociale, all'istruzione, al lavoro. Può, per esempio, iscriversi alle liste per l'edilizia residenziale pubblica, frequentare corsi di formazione professionale, iscriversi al servizio sanitario nazionale, etc ... ;

- di ottenere il [riconoscimento](#) dei titoli di studio, anche se sprovvisto dell'originale o della copia del titolo. I beneficiari di protezione internazionale per l'ottenimento della dichiarazione di valore possono rivolgersi al [Ministero degli Esteri](#), in particolare all'Ufficio VII della DGSP.;
- di ricongiungere i familiari all'estero senza dover dimostrare i requisiti di reddito e alloggio;
- di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status, a cui vengono estesi i medesimi diritti;

Hai il dovere di:

- rispettare le leggi e i regolamenti del Paese in cui vive;
- rispettare le misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico.

89. Quali diritti e doveri ha il titolare di protezione speciale?

Ha il diritto:

- di avere un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, rinnovabile dal Questore previo parere della Commissione Territoriale di competenza. Tale permesso di soggiorno è convertibile in permesso per motivi di lavoro;
- di chiedere un titolo di viaggio, se non può ottenere un passaporto dalle autorità del Paese d'origine;
- di svolgere attività lavorativa e di convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro, come introdotto dal [D. L. 130/2020](#);
- può essere accolto in un centro di seconda accoglienza diffusa, quali sono i SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), e può godere delle misure attive volte all'integrazione e all'inclusione sociale nel Paese;
- può iscriversi a corsi di lingua italiana, frequentare corsi di formazione professionale, iscriversi al servizio sanitario nazionale, accedere al mercato del lavoro, etc ... ;

Ha il dovere di:

- rispettare le leggi e i regolamenti del Paese in cui vive;
- rispettare le misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Attenzione: La questione dell'accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali è una materia che coinvolge fonti normative di diverso livello e su cui vi è da anni un notevole contenzioso giurisprudenziale a livello nazionale e sovranazionale.

In merito, è possibile consultare il [Manuale operativo sulle prestazioni sociali e ai servizi](#).

90. Quali diritti ha il richiedente che ha ricevuto un diniego del riconoscimento della protezione internazionale?

È possibile ricevere un rigetto alla domanda di riconoscimento di protezione internazionale, che in particolari situazioni può essere dichiarata manifestamente infondata. Si ha quest'ultimo caso quando:

- la Commissione Territoriale ritiene che il colloquio personale non ha evidenziato alcuna connessione con il bisogno di protezione internazionale;
- se, il richiedente proviene da un Paese considerato sicuro dalle autorità italiane, e dopo aver avuto accesso alla procedura di asilo, la Commissione ritiene che, per la situazione personale del richiedente, non esistano gravi motivi per considerare questo Paese non sicuro in caso di rimpatrio;
- se il richiedente ha consegnato dei documenti falsi e non ha ancora potuto spiegare le ragioni di questo comportamento;

- se ha rifiutato di registrare le impronte digitali.

Se il richiedente non è d'accordo con la decisione adottata dalla Commissione Territoriale, può chiedere al giudice di riesaminarla, facendosi assistere da un avvocato di fiducia. Per farlo, ha tempo 30 giorni, ridotti a 15 giorni nel caso in cui la Commissione nel rigettare la domanda abbia indicato che quest'ultima fosse espressione di "manifesta infondatezza".

Se il richiedente non ha la possibilità economica di rivolgersi ad un avvocato, esiste la possibilità di farsi assistere gratuitamente. In via generale, il ricorso dà diritto a restare in Italia fino alla decisione del Tribunale. In alcuni casi particolari, come nel caso in cui la domanda è manifestamente infondata o il richiedente si trovi in un CPR, l'avvocato deve fare una specifica richiesta al giudice al fine di far rimanere in Italia il richiedente.

91. Il titolare di una forma di protezione internazionale che deve recarsi fuori dal territorio nazionale e che non ha e non può avere un passaporto come può viaggiare e attraversare le frontiere?

Per consentire i viaggi al di fuori del Territorio nazionale, la competente Questura rilascia un titolo di viaggio di validità quinquennale e rinnovabile. Esso è equipollente al passaporto. Il rilascio del titolo di viaggio è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

92. È possibile presentare una nuova domanda di protezione internazionale?

Sì, se il richiedente si trova in una di queste situazioni:

- ha rinunciato alla domanda che aveva presentato in precedenza;
- ha ricevuto sulla domanda presentata in precedenza una decisione della Commissione che è diventata definitiva, ossia non può essere più riesaminata da un giudice.

La nuova domanda è chiamata "reiterata". La Commissione Territoriale valuta la domanda reiterata esclusivamente se ci sono nuovi elementi da considerare per decidere sul bisogno di protezione internazionale. Per esempio, ci sono stati cambiamenti della situazione nel Paese di origine o nella vita del richiedente, o quest'ultimo ha nuova documentazione da presentare a sostegno della domanda. Se non sono presenti nuovi elementi, la domanda non viene valutata ed è dunque dichiarata inammissibile. Al termine dell'esame della domanda reiterata, la Commissione Territoriale può prendere le medesime decisioni illustrate nella faq 86.

3 Studiare in Italia

In Italia esiste il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private.

La scuola dell'obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo, comprende il sistema dei licei e quello dell'istruzione e della formazione professionale. Tutti i percorsi del secondo ciclo permettono di accedere all'Università.

93. Quali requisiti deve avere il cittadino maggiorenne di un Paese Terzo che desidera studiare in Italia?

Il Testo Unico sull'immigrazione in merito all'accesso all'istruzione superiore distingue tra studenti stranieri già soggiornanti in Italia ad altro titolo e studenti ancora residenti all'estero. In particolare, è consentito, a parità di condizioni con gli studenti italiani, l'accesso all'istruzione superiore agli stranieri già regolarmente soggiornanti. Gli studenti stranieri che non beneficino di alcun programma dell'Unione e degli accordi in materia che facciano ingresso nel territorio nazionale per svolgervi una parte dei propri studi, devono, invece, richiedere un permesso di soggiorno per studio. Si veda la [faq 1819](#) e seguenti.

94. Quali requisiti deve avere il cittadino minorenni di un Paese Terzo che vuole studiare in Italia?

In virtù del superiore interesse del minore, studiare è un suo diritto.

3.1 Primo ciclo

95. In cosa consiste il primo ciclo di studi?

Si suddivide in:

- scuola primaria, obbligatoria a 6 anni e facoltativa a 5 anni e mezzo. Ha una durata di 5 anni
- scuola secondaria di primo grado, di una durata di 3 anni.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del [Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca](#).

3.2 Secondo ciclo

96. In cosa consiste il secondo ciclo di studi?

È possibile frequentare:

- Licei, di durata quinquennale. Hanno diversi indirizzi: artistico (articolato in sei indirizzi), Classico, delle Scienze umane e opzione economico-sociale, Linguistico, Musicale e coreutico, Scientifico e opzione scienze applicate.
- Istruzione – formazione tecnica, di durata quinquennale: risponde a precise esigenze della realtà produttiva italiana, in particolare nel campo del commercio, del turismo, dell'industria, dei trasporti, delle costruzioni, dell'agricoltura e delle attività a carattere sociale (rivolte alle persone). Vi sono molti indirizzi e livelli di specializzazione. i principali sono: Ragioniere e perito commerciale; perito industriale; perito agrario; geometra; perito per il turismo.
- Istruzione – formazione professionale, di durata quinquennale: prevede la possibilità di conseguire la qualifica professionale dopo i primi tre anni.

È possibile cambiare indirizzo all'interno dello stesso percorso, attraverso le iniziative didattiche offerte dalla scuola, come l'[alternanza scuola –lavoro](#) (si veda la faq 171), e alla fine di ogni percorso occorre sostenere un esame.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale del [Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca](#)

3.2.1 Istruzione e formazione professionale (IFP)

97. Che cos'è?

Si tratta di percorsi di studi di durata triennale e quadriennale che permettono di conseguire delle qualifiche professionali, riconosciute a livello nazionale ed europeo e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

98. L'IFP consente l'accesso all'Università?

Sì, se si è conseguita una qualifica almeno quadriennale e frequentato un quinto anno di preparazione all'esame di stato, necessario per iscriversi all'Università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il diploma quadriennale conseguito al termine del percorso di istruzione e formazione professionale dà anche diritto ad accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore (si veda il paragrafo Istruzione e formazione tecnica superiore).

3.3 Università

99. Come è organizzata l'Università?

Il sistema d'[istruzione universitaria](#) è articolato su due livelli e prevede per ogni facoltà:

- un primo livello di durata triennale (Laurea);
- un secondo livello di durata biennale (Laurea Specialistica).

100. Quali sono i titoli di studio validi per l'accesso all'Università?

Quelli conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni. Se il periodo di studi frequentato fuori dall'Italia è di durata inferiore, occorre presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche una certificazione rilasciata dall'Università da cui proviene il cittadino straniero, che attesti il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico di 11 anni;
- per i primi 2 anni accademici, nel caso di sistema scolastico di 10 anni.

101. Dove e quando si deve presentare la domanda di iscrizione all'Università?

La domanda di iscrizione va presentata agli sportelli della Segreteria Studenti con Titolo Straniero, nei termini previsti (luglio-settembre). [Dal 2013](#) non sono più previste le quote per studenti stranieri nelle Università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito <https://www.universitaly.it/>

102. L'essere titolari di un diploma di lingua italiana costituisce titolo preferenziale per l'accesso all'Università?

Sì, a discrezione degli Atenei, possono costituire titolo preferenziale:

- il diploma di lingua e cultura italiana conseguito presso le Università per stranieri di

- Perugia e di Siena;
- il certificato di competenza in lingua italiana rilasciato dalla III Università degli Studi di Roma, o dall'Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
 - i certificati di competenza in lingua italiana rilasciati all'estero.

Attenzione: [Dal 2013](#), la durata dei permessi di soggiorno per motivi di studio non può essere inferiore al periodo di frequenza del corso di studio o formazione frequentato, anche pluriennale, salvo una verifica di profitto annuale.

Occorre ricordare che il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività lavorativa part-time per un massimo di 20 H a settimana, per 52 settimane, per un limite massimo di 1.040 ore in un anno.

103. È possibile ottenere una borsa di studio e altri aiuti economici?

Sì, gli studenti stranieri possono ottenere borse di studio, prestiti d'onore e alloggi. Le Regioni, possono inoltre consentire l'accesso gratuito all'Università agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico se opportunamente documentate. Per maggiori informazioni su come accedere a questi servizi è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti Stranieri dell'Università che si frequenta o si ha intenzione di frequentare.

3.4 Istruzione e formazione tecnica superiore

104. In cosa consiste l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)?

Sono percorsi di alta specializzazione tecnica e professionale, di durata variabile da uno a due anni, comprensivi di stage e tirocini lunghi. I [percorsi IFTS](#) rientrano nella programmazione dell'offerta formativa delle Regioni, secondo un piano triennale, hanno una frequenza gratuita e, in alcuni casi, è previsto un rimborso spese orario.

105. Quali requisiti si devono avere per essere ammessi a un corso di formazione professionale?

Possono accedere ai corsi giovani e adulti in possesso o del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione di percorsi quadriennali di formazione professionale.

L'accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

3.5 Riconoscimento dei titoli di studio

106. Come è possibile iscriversi all'Università/a corsi post-universitari in Italia?

Per poter proseguire gli studi in Italia, occorre presentare domanda all'Università o all'Istituto di Istruzione Universitaria che si desidera frequentare. Tali Università/Istituti nell'ambito della propria autonomia e di eventuali accordi bilaterali e convenzioni internazionali in materia, decidono sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri.

Attenzione: I beneficiari di protezione internazionale per l'ottenimento della dichiarazione di valore possono rivolgersi al [Ministero degli Esteri](#), in particolare all'Ufficio VII della DGSP.

107. Cosa accade dopo aver presentato domanda di riconoscimento dei titoli di studio stranieri?

Le autorità accademiche valuteranno il titolo di studio, dichiarandolo equivalente in tutto o in parte alla laurea italiana: nel primo caso, saranno riconosciuti tutti gli esami; nel secondo, soltanto alcuni di essi. L'Università deve prendere una decisione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

3.6 Riconoscimento di alcuni titoli professionali

108. Come ottenere il riconoscimento della qualifica professionale in Italia?

Occorre presentare domanda all'autorità competente. Si veda il focus sul [Portale Integrazione Migranti](#).

109. Quanto tempo ci vuole per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale?

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'Autorità competente provvede all'accertamento della completezza della documentazione richiesta.

Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua eventuale integrazione, l'Autorità competente provvede al riconoscimento del titolo, emettendo un decreto.

Per **maggiori informazioni** si veda il portale www.cimea.it, dove è possibile acquisire maggiori informazioni sull'ottenimento del riconoscimento dei titoli di studio e professionali. Ulteriori informazioni sono disponibili, a seconda del titolo da riconoscere, presso il competente [Ministero della Salute](#), [Ministero della Giustizia](#), [Ministero dello Sviluppo Economico](#), [Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca](#).

4 Lavorare in Italia

4.1 Il lavoro in Italia

In Italia il rapporto di lavoro può essere di tre tipi:

- Lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o stagionale;
- Lavoro parasubordinato (es. contratto a progetto)
- Lavoro autonomo.

La retribuzione è il trattamento economico cui il lavoratore ha diritto per l'attività prestata al servizio del datore di lavoro; essa deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

I livelli minimi di retribuzione per un'attività di lavoro subordinato sono determinati in base ai contratti collettivi di lavoro (a livello nazionale, regionale, territoriale) che vanno sempre rispettati. A tal fine, il datore di lavoro garantisce il rispetto di tali livelli al momento della richiesta dei documenti di ingresso e soggiorno. La maggior parte delle tutele nell'ambito di un rapporto di lavoro è prevista proprio dai contratti collettivi di lavoro applicabili al datore di lavoro presso il quale si è assunti.

4.1.1 Documenti e procedure per richiedere un visto di lavoro

110. Come è possibile accedere al mercato del lavoro in Italia?

In due modi:

- direttamente in Italia, rispettando precisi requisiti (si veda alla faq 121);
- dall'estero, tramite chiamata nominativa

4.1.1.1 *Per chi viene dall'estero*

111. Come si entra in Italia per lavoro?

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell'ambito di "quote d'ingresso" stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari che possono entrare in Italia per lavoro (subordinato, anche stagionale, e autonomo). Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote. Si veda la voce Ingresso e soggiorno in Italia e in particolare le faq 23 e seguenti, e le faq 42 e seguenti.

112. Quale procedura bisogna seguire per farsi assumere da un datore di lavoro in Italia?

L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della [richiesta di nulla osta](#) per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.

La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto annuale di programmazione dei flussi secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali adottate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande stesse. Si veda la voce Visto di lavoro. Documenti e procedure per richiederlo.

Lo [Sportello Unico per l'immigrazione](#) (SUI) rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:

- rientri nell'ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;

- che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la facoltà di confermare la sua richiesta);
- che non esistano motivi ostativi da parte della questura.

La [Legge n. 99 del 9 agosto 2013](#), ha introdotto un'importante novità alla procedura relativa alla verifica presso i Centri per l'impiego di lavoratori già residenti in Italia a ricoprire il posto offerto. Mentre la vecchia procedura prevedeva che una volta inoltrata da parte del datore di lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello Unico per l'immigrazione doveva provvedere a comunicare tali richieste al Centro per l'impiego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno a ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero, la nuova procedura ha anticipato il momento di tale verifica presso i Centri per l'impiego. **L'obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l'impiego viene posto a carico del datore di lavoro, il quale dovrà procedere prima di inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione.**

113. Cosa succede dopo l'inoltro della domanda? Quanto bisogna aspettare?

La Questura verifica la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta. Lo Sportello Unico, acquisito dalle Ispettorato Territoriali del Lavoro il parere sulle condizioni contrattuali applicabili e sulla capacità economica dell'impresa, nonché sulla sussistenza di quote, sentito il parere della Questura - convoca il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. **Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio.** A questo punto il lavoratore straniero deve fare richiesta del visto agli uffici consolari del suo paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d'ingresso e l'indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite l'inoltro di un apposito kit presso l'ufficio postale. Per maggior informazioni, consultare il portale <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2> e si veda la voce Visto di lavoro. Documenti e procedure per richiederlo. e Documenti e procedure per soggiornare e lavorare in Italia

114. Come si entra in Italia per lavoro stagionale?

La richiesta di assunzione può essere fatta da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, nei confronti di un lavoratore residente all'estero appartenente ad una delle nazionalità indicate nel decreto flussi come visto nella faq 25 .

Le domande di assunzione possono essere presentate per via telematica dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Le domande vanno inviate allo Sportello Unico per l'immigrazione esclusivamente con

modalità telematiche, attraverso il sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>, compilando il relativo modulo di domanda.

115. Dopo quanto viene rilasciato il nulla osta?

Il nulla osta all'ingresso dovrebbe essere rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Dal 2012 è in vigore una procedura agevolata di **silenzio – assenso** in base alla quale quando lo Sportello Unico, trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso. Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, che il datore di lavoro specifichi, nell'apposito campo inserito nel modello C-stag i dati, relativi all'anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.

Il nulla osta al lavoro stagionale ha una validità minima di 20 giorni e massima di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. In questo arco di tempo è possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale.

116. Che cos'è il nulla osta pluriennale al lavoro stagionale?

È rilasciato a coloro che soddisfano i requisiti visti alla faq 26 e contiene l'indicazione di validità per ciascuna annualità. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti.

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il portale <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

117. È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro subordinato?

Sì, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato, nell'ambito delle quote disponibili.

È necessario che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità. Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di conversione esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Attenzione: Mentre in passato, per poter convertire il proprio permesso a carattere stagionale, in un permesso per lavoro subordinato non stagionale, il lavoratore doveva dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, rientrare nel proprio Paese di origine e fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale l'anno successivo, la [Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro del 5 novembre 2013](#) ha chiarito che il comma 4 dell'art.24, del D.Lgs. n.286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell'art.24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.

In definitiva, ha chiarito la circolare del 5 novembre, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non deve essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale, purché, tuttavia, sia verificata da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria).

118. È possibile fare entrare dall'estero un lavoratore stagionale con un contratto a tempo parziale?

Sì, è possibile purché l'orario settimanale medio non sia inferiore alle 20 ore.

119. Il lavoratore stagionale può rientrare in Italia l'anno successivo?

Sì, come lavoratore stagionale straniero si ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo rispetto agli stranieri che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Si veda la faq 115.

120. Con il permesso di soggiorno è possibile svolgere qualunque tipo di lavoro autonomo?

Sì, è consentita ogni attività non occasionale di lavoro autonomo a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o dell'Unione Europea. In ogni caso, lo straniero, deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio che deve intraprendere in Italia. Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo il lavoratore può esercitare anche un'attività di lavoro subordinato e quindi può regolarmente essere assunto da un datore di lavoro, senza dover ricorrere alle quote d'ingresso disponibili. Si veda la faq 27 e seguenti

4.1.1.2 Per chi è già in Italia

121. Per lavorare in Italia si deve avere il permesso di soggiorno?

Sì, per poter lavorare in Italia occorre avere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, ovvero che presenti la dicitura "permesso unico lavoro" rilasciato per uno dei seguenti motivi: permesso di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, motivi familiari, famiglia minore, integrazione minore, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro stagionale anche pluriennale, lavoro casi particolari, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, richiesta asilo, rifugiato, protezione sussidiaria, casi speciali, calamità,

cure mediche, atti di particolare valore civile, protezione temporanea, ricerca scientifica, studio; motivi umanitari e vacanze lavoro.

Per maggiori informazioni si veda la voce Ingresso e soggiorno in Italia e la faq 81.

Attenzione: Nonostante consentano, comunque lo svolgimento di attività lavorativa, la dicitura "permesso unico lavoro" non viene inserita nei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, nei permessi rilasciati per casi speciali, per richiesta protezione internazionale, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l'ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati.

122. Cosa bisogna fare per assumere un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante in Italia?

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro devono inviare al Centro per l'Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all'assunzione, il **modello “[UNILAV](#)”** di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l'invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni, (precedentemente previsti nel “modello Q”), cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l'eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all'indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'INPS è ora valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del vecchio modello Q.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro lo straniero dovrà produrre a corredo dell'istanza la copia dell'UNILAV. Durante tale fase, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta del rinnovo, può continuare ad esercitare l'attività lavorativa.

Per approfondimenti e per la modulistica si consulti il servizio delle Comunicazioni obbligatorie su sito **Clic lavoro**.

4.1.2 Ricerca e assunzione di posti di lavoro

123. Cosa sono i Centri per l'Impiego e a cosa servono?

I Centri per l'Impiego sono strutture per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro alle persone a rischio di disoccupazione. Tra gli altri, offrono servizi personalizzati per la ricerca lavoro, aiutano a costruire il curriculum, a cercare un tirocinio e ad accompagnare nella creazione di impresa. Offrono anche consulenza alle aziende e sono responsabili del Patto di Servizio, che è il patto sottoscritto tra il Centro per l'Impiego e il disoccupato come misura di politica attiva.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al Centro per l'Impiego di competenza rispetto alla residenza.

124. Com'è possibile accedere a questi servizi?

Occorre iscriversi al cosiddetto “elenco anagrafico”, ove i dati del richiedente verranno raccolti in:

- una scheda anagrafica, contenenti i dati anagrafici completi e quelli della sua famiglia, il titolo di studio e lo stato occupazionale;
- una scheda professionale (il vecchio “libretto di lavoro”), con le informazioni sulle esperienze formative e professionali, sulla disponibilità e sulla certificazione delle competenze professionali.

125. Che cos'è lo “stato di disoccupazione”?

È la condizione della persona senza lavoro, che sia immediatamente disponibile a svolgere e/o a cercare un'attività lavorativa.

126. Com'è possibile ottenere lo stato di disoccupazione?

Occorre recarsi al Centro per l'Impiego competente e rilasciare una dichiarazione (autocertificazione) che attesti:

- le eventuali attività lavorative svolte in passato;
- l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa.

127. In caso di perdita del posto di lavoro o di dimissioni si perde anche l'iscrizione all'elenco anagrafico?

Se si ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e si perde il lavoro, anche per dimissioni, si mantiene l'iscrizione all'elenco anagrafico per la stessa durata del permesso di soggiorno. Anzi, in base al Testo Unico sull'immigrazione, si ha comunque diritto di cercare un lavoro, come disoccupato, per un periodo non inferiore a 12 o per un periodo anche più lungo, quindi anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno). In tal caso ti viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il [Portale Integrazione Migranti](#)

128. Il titolare di un permesso di soggiorno alla ricerca di lavoro a chi può rivolgersi per essere messo in contatto con le aziende che vogliono assumere personale?

La legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e alle loro famiglie lo stesso trattamento e gli stessi diritti dei lavoratori italiani. Come loro, quindi, puoi rivolgerti:

- ai servizi pubblici per l'impiego (Centri per l'Impiego, Comuni, Università, Camere di Commercio);
- oppure ai servizi privati per l'impiego (Agenzie per il Lavoro ed altri operatori).

129. Cosa sono le agenzie per il lavoro?

Le agenzie per il lavoro sono strutture private autorizzate, che si occupano di ricerca e selezione del personale, intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, fornitura di manodopera alle aziende, ecc.

4.1.3 Tipologie di occupazione

Per una visione completa, si veda il focus del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

4.1.3.1 Lavoro subordinato

130. Che cos'è il lavoro subordinato?

È un rapporto di lavoro, regolato da un contratto, mediante il quale il lavoratore si impegna a

mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività lavorativa e il datore si impegna a corrispondergli una retribuzione.

131. Che cos'è il contratto di soggiorno?

È il contratto tra un datore di lavoro ed un lavoratore straniero contenente la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio in caso di eventuale espulsione del lavoratore dal territorio nazionale. Il contratto di soggiorno non sostituisce il contratto di lavoro, ma è necessario che venga stipulato per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Per l'instaurazione di un **nuovo rapporto di lavoro** deve essere sottoscritto un **nuovo contratto di soggiorno** per lavoro attraverso cui gli oneri di alloggio ed eventuale rimpatrio vengono trasferiti sul nuovo datore di lavoro.

In caso di primo ingresso in Italia per lavoro subordinato, il contratto di soggiorno deve essere necessariamente concluso dalle parti presso lo Sportello Unico per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato. Si veda la [faq 9](#) e seguenti.

Attenzione: il modello di contratto di soggiorno non viene più utilizzato, essendo stato assorbito dal modello UNILAV o, per i lavoratori domestici, dalla comunicazione all'Inps.

135. Oltre alla prestazione di lavoro cosa altro viene richiesto al lavoratore subordinato?

Il lavoratore subordinato deve essere diligente, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori e deve tenere un comportamento leale verso il datore, non divulgando notizie riservate ed astenendosi dal fargli concorrenza.

136. Quali sono i principali diritti patrimoniali di cui gode il lavoratore subordinato?

- Diritto alla retribuzione, che può essere a tempo (in base all'orario di lavoro), a cottimo (in base al rendimento fornito dal lavoratore) oppure a provvigione, partecipazione agli utili e al capitale, ecc.;
- diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), ossia la prestazione economica che compete al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell'età della pensione). In altri termini, negli anni in cui è occupato, il lavoratore matura e accantona mensilmente una parte della retribuzione che gli viene erogata alla fine del rapporto lavorativo.;
- indennità aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria e variano a seconda del Contratto Collettivo di riferimento o dall'inquadramento e dalla specifica mansione del lavoratore. Tra queste, per esempio, vi sono le indennità di cassa o le indennità di turno, di trasferta e di reperibilità;
- ammortizzatori sociali, ovvero un sistema di sostegno del reddito dei dipendenti di aziende in crisi e dei lavoratori involontariamente disoccupati. Tra essi vi rientrano, per esempio, la Naspi e la Cassa Integrazione. Per maggiori informazioni si veda il focus del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

137. Quali sono i principali diritti personali di cui gode il lavoratore subordinato?

- Diritto all'integrità fisica e alla salute (riposo settimanale, giornaliero, ferie, tutela della maternità, ecc.);
- libertà di opinione e protezione della riservatezza e della dignità del lavoratore;
- diritto allo studio per i lavoratori studenti;

- tutela delle attività culturali, ricreative ed assistenziali.

138. Quali sono i principali diritti sindacali di cui gode il lavoratore subordinato?

- Libertà di organizzazione e di attività sindacale;
- diritto di sciopero;
- altri diritti sindacali (diritto di affissione, di usufruire dei locali aziendali per lo svolgimento di attività sindacali, ecc.).

139. Che cos'è il lavoro a tempo indeterminato?

È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che non prevede una scadenza finale. Il rapporto quindi si estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni del lavoratore o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo da parte del datore di lavoro.

140. Che cos'è il lavoro a tempo determinato (o a termine)?

È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che ha un termine specifico di durata finale. Può rientrare in questa categoria anche il rapporto di lavoro per un'opera o attività specifica, ben determinata nel suo contenuto, che abbia la sua durata naturale al momento del completamento dell'attività stessa. Per maggiori informazioni, si consulti il sito del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

141. Che cos'è il lavoro stagionale?

È un lavoro subordinato a tempo determinato che si può svolgere soltanto in certi periodi dell'anno (ad esempio il lavoro nel settore agricolo o nel settore turistico-alberghiero).

142. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere obbligatoriamente scritto?

Sì, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa. Nel documento devono essere indicate anche le ragioni per le quali il datore di lavoro ricorre al lavoro a termine. Normalmente, infatti, la definizione del termine di fine rapporto di lavoro è consentita solo a fronte di ragioni (**causale**) di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La durata massima complessiva di utilizzo dei contratti a termine passa, con il [Decreto Dignità](#), da 36 a 24 mesi. In particolare il primo contratto può essere senza causale ma deve avere come termine massimo 12 mesi. Le uniche possibilità di rinnovo di contratto o di proroga si può avere **solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:**

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Attenzione: La forma scritta non è tuttavia necessaria se la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera i 12 giorni.

143. Come si formalizza il contratto di lavoro?

All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta con i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, con le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici sia del datore di lavoro che del lavoratore;
- il luogo di lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore;
- la retribuzione;
- la durata delle ferie retribuite;
- l'orario di lavoro;
- i termini di preavviso *in caso di recesso*.

144. Il titolare di un contratto a tempo determinato è svantaggiato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato?

Per il principio di non discriminazione, i lavoratori assunti a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello.

145. È legale continuare a lavorare per lo stesso datore di lavoro se il contratto di lavoro a tempo determinato si è concluso?

No, può accadere che, anche dopo la scadenza del termine, il lavoratore continui a svolgere la propria attività. In questo caso, spetta un aumento dello stipendio, pari:

- al 20% per ogni giorno di continuazione fino al 10°;
- al 40% per ogni giorno ulteriore.
- La prosecuzione può essere da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni *per quelli di durata superiore*.

Oltre tali limiti il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato.

146. Alla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato?

Sì, il lavoratore può essere riassunto con contratto a termine, ma a queste condizioni:

- dopo almeno 60 giorni dalla scadenza se il 1° contratto aveva durata fino a 6 mesi;
- dopo almeno 90 giorni dalla scadenza se il 1° contratto aveva durata superiore a 6 mesi.

147. Che differenza c'è tra proroga e rinnovo?

Nella proroga, il “vecchio” contratto di lavoro viene prolungato oltre il termine inizialmente fissato; nel rinnovo, il datore di lavoro ri-assume lo stesso lavoratore con un nuovo contratto.

148. Nel caso in cui il datore di lavoro rinnovi il contratto di lavoro a tempo determinato senza rispettare la scadenza, il nuovo contratto è valido?

Sì, ma se il datore di lavoro non ha rispettato i tempi indicati sopra, il rapporto di lavoro in essere viene considerato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'impugnazione stragiudiziale con la quale si intende far valere la nullità del termine va presentata entro 120 giorni dalla cessazione del contratto, mentre il **ricorso al Giudice del lavoro** va proposto entro i successivi 180 giorni.

In caso di illegittimità del contratto a termine, l'indennità risarcitoria e la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, è da considerarsi onnicomprensiva di tutti i danni e pregiudizi retributivi e contributivi subiti dal lavoratore. L'indennità è pari a un importo che va dalle 2,5 alle 12 mensilità.

Per maggiori informazioni sul contratto di lavoro ci si può rivolgere al Centro per l'Impiego, a un patronato o a un sindacato.

149. Il datore di lavoro può concludere in anticipo il rapporto di lavoro senza giusta causa?

No, il termine anticipato del rapporto di lavoro può avvenire solo per giusta causa.

150. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato senza giusta causa, cosa può fare?

Può richiedere il risarcimento del danno, per un valore massimo compreso tra le 12 mensilità e le 24 mensilità, senza di regola il diritto di reintegra sul posto di lavoro.

151. È possibile scegliere di terminare anticipatamente il contratto?

Sì, ma occorre prestare attenzione a rispettare i giorni di preavviso previsti dal contratto. In caso contrario, dovrà essere decurtata dallo stipendio l'indennità di mancato preavviso.

152. In caso di inadempimento grave da parte del datore di lavoro (giusta causa), il lavoratore è comunque obbligato a rispettare il preavviso di dimissioni?

Nel caso in cui il datore di lavoro sia colpevole di gravi inadempienze, puoi interrompere il lavoro immediatamente, senza rispettare alcun preavviso, poiché esiste una giusta causa.

153. Come è strutturato il sistema previdenziale in Italia?

Le prestazioni previdenziali, o pensioni, sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e sono finanziate con il prelievo contributivo: ogni lavoratore, sia dipendente sia autonomo, pubblico o privato, deve essere obbligatoriamente iscritto al rispettivo ente previdenziale, al quale vengono versati periodicamente i contributi previdenziali. I contributi versati nel corso della vita lavorativa determinano, alla fine di questa, una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall'entità dei contributi. In via generale, si può accedere:

- alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati, diminuite a 66 anni e 7 mesi per chi svolge attività gravose;
- alla pensione anticipata se si hanno tutti i requisiti contributivi richiesti, anche se non si hanno 67 anni;
- alla pensione anticipata contributiva se si hanno 64 anni di età e 20 di contributi, a patto di aver maturato un assegno previdenziale di importo pari o superiore a 2,8 volte l'assegno sociale.

Esistono altre strade che consentono di accedere al sistema pensionistico, come l'[Opzione Donna](#) e [Quota 100](#). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) e il portale dell'[INPS](#).

4.1.3.2 Lavoro parasubordinato

154. Che cos'è il lavoro parasubordinato?

È un rapporto di lavoro per il quale un collaboratore presta la propria attività a favore di un committente (che lo coordina), in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione. Con un apposito contratto vengono stabilite le condizioni lavorative e il compenso.

Sono esempio di lavoro parasubordinato le [collaborazioni coordinate e continuative](#) e i contratti a progetto.

Il contratto a progetto, deve avere una durata determinata e deve contenere la descrizione dettagliata del progetto che il collaboratore si impegna a realizzare. Il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa committente, né in compiti meramente ripetitivi; non prevede un orario rigido o un monte ore predeterminato, ma l'assolvimento del progetto nei tempi e modi indicati al momento della stipula del contratto.

Se l'attività del collaboratore a progetto è analoga a quella svolta da lavoratori subordinati, salvo

prova contraria del committente, la collaborazione viene considerata un rapporto di lavoro subordinato fin dall'inizio.

155. Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al lavoratore parasubordinato?

Un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Attenzione. I lavoratori stranieri ancora residenti all'estero non possono fare ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa sulla base di un contratto a progetto

4.1.3.3 Lavoro autonomo

156. Che cos'è il lavoro autonomo?

È un rapporto di lavoro per il quale una persona si impegna a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Il lavoro autonomo può essere esercitato con o senza partita IVA.

157. Quali limiti incontra il lavoratore autonomo?

Il lavoratore autonomo gestisce autonomamente la propria attività, godendo di piena discrezionalità in merito all'impiego del tempo, al luogo e al modo di organizzazione della stessa (naturalmente nei limiti imposti dal contratto o dalla natura dell'opera).

158. Quali sono gli adempimenti previsti dalla legge per avviare un'attività autonoma?

Per avviare un'attività autonoma di qualsiasi tipo, quindi lavorare in proprio, occorre sapere che sono previsti per legge una serie di obblighi. Di seguito il dettaglio:

- scegliere il **Codice Attività**: in funzione del tipo d'attività che s'intende esercitare è necessario scegliere tra i codici attività previsti dalla normativa vigente. Se l'attività non è descritta in alcun codice, sarà necessario utilizzare un codice generico che più si avvicina alla tipologia d'attività. La scelta del codice avrà ripercussioni sulla gestione fiscale e previdenziale;
- scegliere il **Regime Fiscale**: a secondo del fatturato annuo previsto si potranno scegliere specifici regimi fiscali dai quali potranno derivare diverse modalità di tenuta della contabilità. Tra questi regimi vi è il Regime Fiscale per i Contribuenti Minimi che semplifica drasticamente la gestione della contabilità per coloro che fatturano meno di 30mila Euro all'anno. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle entrate;
- compilare la **Dichiarazione Inizio Attività**: per la compilazione, ci si può rivolgere direttamente ai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate (Lavoro Autonomo) o della Camera di Commercio (Attività Impresa). Se si ha bisogno anche di consigli, è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale specializzati oppure ad un Commercialista abilitato. La scelta dipende soprattutto dal budget disponibile;
- aprire **Partita IVA**: se il codice attività scelto rientra tra le Attività d'Impresa è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio. Invece, se costituisce attività di lavoro autonomo bisogna rivolgersi all'Agenzia delle Entrate. L'apertura e la chiusura della Partita IVA sono gratuite;
- iscriversi all'**INPS** o ad un'altra Cassa Previdenziale: in funzione dell'attività svolta, bisognerà iscriversi ad una specifica forma di previdenza gestita dall'INPS oppure da altri enti previdenziali settoriali;
- iscriversi all'**INAIL**: iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso la sede INAIL competente per territorio;

- segnalazione Certificata di inizio attività (**SCIA**): da effettuarsi presso il Comune (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) che verificherà il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio

A decorrere dal 1° aprile 2010 le imprese, comprese quelle individuali, hanno l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi su procedure di inizio, modificazione e cessazione dell'attività, mediante una **Comunicazione Unica** (ComUnica), in via telematica o su supporto informatico. In questo modo un unico destinatario si fa carico di trasmettere ai diversi Enti coinvolti le informazioni di competenza di ciascuno. Presso i Centri per l'impiego sono a disposizione servizi informativi e di consulenza sull'avvio di un'attività autonoma. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Centri per l'impiego, che hanno appositi servizi di accompagnamento all'impresa, o a [UnionCamere](#).

159. Vi sono opportunità di finanziamento previste dalla legge per avviare un'attività autonoma?

Ci sono opportunità di cui non tutti conoscono l'esistenza. Ci si può rivolgere a [Invitalia](#) che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del sistema produttivo. La legge che agevola l'autoimpiego ([D. Lgs. 185/2000 – Titolo II](#)) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione.

4.1.3.4 Il Tirocinio formativo

160. Che cos'è il tirocinio formativo (o stage) e a cosa serve?

Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva consistente in un periodo di orientamento e formazione volto a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. I tirocini si distinguono in “curricolari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici, e i “extracurricolari”. **Essi non si configurano come rapporto di lavoro.** Per maggiori informazioni, è possibile consultare il focus disponibile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Tirocinio/Pagine/default.aspx>.

161. Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orientamento?

Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le discipline regionali, ove esistenti. In mancanza di specifiche disposizioni in materia, trovano applicazione la normativa nazionale e le Conferenze Stato-Regioni che ne indicano le linee guida

162. Cosa si intende per tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e sono destinati principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali.

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono inoltre attivabili in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della [L. 381/91](#) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Essi si inquadrano tra i tirocini extracurricolari

163. Cosa si intende per tirocini curriculari?

Con l'espressione "tirocini curriculari" si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari.

Il loro fine è accrescere il processo di apprendimento attraverso l'alternanza scuola - lavoro. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito <https://www.istruzione.it/alternanza/>

164. È possibile attivare tirocini in favore di cittadini stranieri?

Al riguardo occorre distinguere tra:

- gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani;
- gli stranieri ancora residenti all'estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione. Per maggiori informazioni si veda la voce Studiare in Italia e la faq 19.

165. I tirocinanti hanno diritto ad uno stipendio?

L'accordo siglato in data 24 gennaio 2013 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, prevede, relativamente ai tirocini extracurriculari la corresponsione di una congrua indennità non inferiore ad euro 300,00 lordi mensili da corrispondere ai tirocinanti, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diverse leggi regionali sulla materia. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

4.1.3.5 Requisiti per l'ammissione al lavoro dei minori

166. Qual è l'età minima per poter lavorare in Italia?

L'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni ([L. 296/2006, art. 1, comma 622](#)), o a 15 nell'ambito dell'[alternanza scuola-lavoro](#).

Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di lavoro instaurabili con minori.

Le uniche eccezioni ammesse al limite d'età minima sono connesse allo svolgimento di **attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo**. In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente (ovvero quella del luogo dove verrà svolta l'attività lavorativa), la quale viene concessa a condizione che vi sia il previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e che si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore ([L. 977/67, art. 4](#)).

167. Il minore che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere il contratto di lavoro?

Sì, il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l'assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

168. Il rapporto di lavoro instaurato con un minore è soggetto ad una disciplina particolare?

Il minore che lavora ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge. La [legge n. 977/1967](#) stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minore ha l'obbligo

di effettuare la valutazione dei rischi anche con specifico riguardo all'età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a **visite mediche preventive e periodiche** per farne valutare l'idoneità al lavoro. L'orario di lavoro dei minori non può superare **le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali**. I minori non possono quindi svolgere lavoro straordinario. L'orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono però ridurre la durata del riposo intermedio a mezz'ora).

I minori hanno diritto ad un periodo di **riposo settimanale** di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che il caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica: trattasi delle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, oppure di attività svolte nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione - ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.- attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

169. I minori possono essere adibiti a lavoro notturno?

È vietato adibire i minori a **lavoro notturno** (dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7). Tale divieto subisce deroghe se per causa di forza maggiore può ostacolare il funzionamento dell'azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. La deroga è ammessa solo *“eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario”*, *“purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi”* e *“non siano disponibili lavoratori adulti”*: una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto.

170. Vi sono dei lavori vietati ai minori?

L'art. 6 della legge n. 977/67 stabilisce il divieto di adibire i minori ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro pieno sviluppo psico-fisico; **le attività vietate** sono specificate nell'allegato I della legge (tale allegato I è stato introdotto con il [D. Lgs n. 345/99](#) e successivamente modificato con il [D. Lgs n. 262/2000](#)). In deroga a tali divieti, lo svolgimento delle attività indicate nell'allegato I è consentito agli adolescenti per indispensabili **motivi didattici o di formazione professionale** e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta.

I minori non possono, inoltre, essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

171. Con quali tipi di contratti si possono assumere minori?

Il [D. Lgs. n.77/2005](#) ha regolamentato l'[alternanza scuola-lavoro](#) che interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:

- svolgere l'intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l'alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica oppure formativa;
- instaurare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

Dal 25 aprile del 2012 è definitivamente entrata in vigore la nuova disciplina sui contratti di [apprendistato](#). I giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni possono stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale della durata di tre o quattro anni. L'assunzione di apprendisti minori attraverso tali contratti di apprendistato è però possibile solo nelle Regioni che hanno adottato, sentite le parti sociali, apposita regolamentazione sui profili formativi dell'apprendistato.

I contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere (diretto al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (indirizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio universitario o di alta formazione), possono essere stipulati solo da soggetti maggiorenni oppure che abbiano compiuto 17 anni e siano già in possesso di una qualifica professionale.

I minori che hanno compiuto 16 anni possono stipulare anche contratti di lavoro diversi dall'apprendistato, sia a tempo determinato che indeterminato.

Solo i ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono essere assunti con un contratto di inserimento ([D. Lgs. 276/2003, art. 54](#)).

4.1.4 Protezione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici

172. Quali diritti ha il lavoratore?

Il lavoratore è equiparato ai cittadini e alla cittadine italiane nel godimento degli specifici diritti legati al lavoro, e dunque: salute e sicurezza sul lavoro; pari opportunità tra uomo e donna; tutela contro ogni forma di discriminazione; diritto ad un compenso equo e proporzionato; diritto a conciliare la vita lavorativa e familiare; diritto al riposo e di adesione (e non adesione) ad un sindacato. Sono inoltre previsti tutti i diritti espressamente previsti dal tuo contratto di lavoro o dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento per il tuo settore di lavoro.

Attenzione. In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgere domande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività, stato civile o stato di famiglia (principio di non discriminazione).

173. Quanto dura l'attività del lavoratore?

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, a livello nazionale o settoriale; il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è possibile, ma deve essere contenuto.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore ed a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni.

Le ferie annuali retribuite devono avere durata di almeno quattro settimane e sono irrinunciabili.

174. Che cos'è lo sfruttamento del lavoro?

Secondo la legislazione italiana esso presenta alcune caratteristiche, come:

- il pagamento di salari inferiori agli standard nazionali e sproporzionati rispetto alle ore lavorate;
- ripetuti orari di lavoro prolungati o la negazione del riposo settimanale, delle ferie annuali retribuite e/o delle assenze per malattia retribuite;
- la violazione sistematica della sicurezza e della salute sul posto di lavoro;
- l'uso di metodi degradanti per la sorveglianza del lavoratore.

175. A chi può rivolgersi il lavoratore per capire se si trova in una condizione di sfruttamento lavorativo?

Esiste una fitta rete di supporto, informazione e orientamento sul territorio nazionale: è possibile rivolgersi ai sindacati, alle associazioni di categoria, ai servizi territoriali del Comune di residenza, oltre alle [associazioni](#) che offrono assistenza e attività in favore dei cittadini stranieri.

176. A chi può rivolgersi il lavoratore in caso di urgenza? O per avere informazioni?

Può chiamare il **numero verde nazionale antitratta 800.290 290**. Il numero è gratuito e attivo 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno. Gli operatori che rispondono sono mediatori linguistico-culturali che parlano inglese, spagnolo, albanese, romeno, russo, moldavo, ucraino, nigeriano, cinese, polacco, portoghese e arabo. Loro ti daranno le informazioni di cui hai bisogno e ti potranno orientare ai servizi del territorio o, in caso di emergenza, assisterti nelle tue specifiche esigenze.

All'interno degli interventi di sensibilizzazione messi in campo dal Dipartimento per le Pari Opportunità, esiste anche un sito internet a cura dell'[Osservatorio Interventi Tratta](#) che ha una sezione speciale dedicata allo sfruttamento lavorativo.

177. Cosa può fare il lavoratore vittima di discriminazione che ha paura di denunciare la sua condizione?

Le associazioni iscritte in un apposito registro presso il Dipartimento delle Pari Opportunità sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono legittimate ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo di discriminazione basata su motivi razziali o etnici.

178. Il lavoratore come può dimettersi dal lavoro?

Sempre rispettando il periodo di preavviso, deve presentare in forma scritta le dimissioni, tramite una lettera in 2 copie contenente, in genere:

- i dati sulla società a cui è rivolta la lettera;
- il luogo e la data;
- la tua firma;
- la firma del tuo interlocutore.

In alternativa può inviare una raccomandata A/R con gli stessi dati.

179. Il lavoratore che vuole dimettersi, deve per forza rispettare il preavviso?

Se non lo rispetta, dovrà pagare un'indennità corrispondente al valore della retribuzione relativa al periodo di preavviso.

180. Il datore di lavoro può rifiutare il preavviso?

Sì, in questo caso il lavoratore può accettare il recesso immediato, con diritto all'indennità sostitutiva.

181. In quali casi è possibile il licenziamento del lavoratore?

I **requisiti** sostanziali del licenziamento individuale, anche a seguito della Riforma del Mercato del lavoro, **restano immutati**. La regola generale che stabilisce i limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro è contenuta nella [legge 604/1966](#), che all'art. 1 che dispone che **“nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo”**.

La [Legge 92/2012](#) ha introdotto delle novità che riguardano tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda:

- viene stabilito in generale che la comunicazione al lavoratore di qualsiasi tipo di licenziamento deve contenere fin dall'inizio le motivazioni che hanno determinato la volontà di recedere;
- il licenziamento deve essere impugnato, con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza.

Al datore di lavoro viene concesso il diritto di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla sua comunicazione. In tal caso il rapporto di lavoro prosegue come se nulla fosse avvenuto e

il lavoratore deve riprendere immediatamente servizio.

182. Cosa si intende per licenziamento disciplinare?

Un licenziamento è disciplinare in tutti i casi in cui viene a suo mezzo sanzionata una inadempienza e/o una trasgressione del lavoratore ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedurali di irrogazione stabilite dallo Statuto dei Lavoratori ([L. 300/1970, art. 7](#)).

In particolare, il licenziamento disciplinare può essere intimato in presenza di una giusta causa ([art. 2119 c.c.](#)), vale a dire una condotta del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, o di un giustificato motivo soggettivo ([L. 604/1966, art. 3](#)), vale a dire un *notevole* inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. L'onere di provare l'effettiva sussistenza del *fatto contestato* (posto alla base del licenziamento disciplinare) ricade sul datore di lavoro.

183. Il lavoratore che lavora presso un'azienda di piccole dimensioni e viene licenziato ingiustamente, ha diritto ad un risarcimento?

Sì, nelle aziende di piccole dimensioni se il licenziamento è dichiarato illegittimo, il datore di lavoro può scegliere tra il re-integro del lavoratore illegittimamente licenziato, entro 3 giorni, o il pagamento di un risarcimento da un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità.

184. A chi è possibile rivolgersi nel caso in cui il lavoratore non percepisce lo stipendio?

Il diritto alla retribuzione è un diritto fondamentale del lavoratore. In caso di stipendi non pagati, quindi, il lavoratore può richiedere il pagamento dalle singole scadenze, anche avvalendosi del supporto di un legale di fiducia o di un sindacato.

185. Cosa e quali sono gli ammortizzatori sociali?

Gli ammortizzatori sociali sono degli strumenti rivolti al sostegno del reddito dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno perso l'occupazione o che si trovano nei casi di sospensione o riduzione della prestazione lavorativa. Essi si dividono in ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, tra cui rientrano le diverse forme di Cassa Integrazione e i Fondi di Solidarietà, e ammortizzatori conseguenti alla perdita del lavoro, tra i quali rientrano la Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi. Per maggiori informazioni, si consulti il sito del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) e il relativo [focus](#).

Attenzione: durante l'emergenza epidemiologica da Covid -19 sono state introdotte diverse misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese durante la sospensione totale o la riduzione parziale di molte attività. Tra queste, il decreto "[Cura Italia](#)", ha introdotto un periodo di concessione dell'integrazione salariale attraverso la cassa integrazione ordinaria (Cigo) e l'assegno ordinario, erogato dai fondi bilaterali o dal fondo 'residuale' incardinato presso l'Inps per coprire i settori scoperti dalla cassa integrazione e dai fondi di comparto (denominato Fondo di integrazione salariale o Fis). Inoltre, il decreto ha reintrodotto la cassa integrazione in deroga (Cigd) proprio per dare una risposta a tutte le imprese, anche le microimprese fino a 5 dipendenti che altrimenti sarebbero rimaste senza la copertura della cassa integrazione, in nessuna delle forme sopra citate, incluso il cosiddetto Fis, che era stato invece previsto come ammortizzatore sociale residuale dalla "riforma Fornero" e dal Jobs Act. In continuità, la [Legge di Bilancio 2021](#), nei commi compresi tra 299 e 314 dell'art. 1, è intervenuta, tra le altre cose, sugli ammortizzatori sociali legati alla crisi pandemica in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza al 1° gennaio 2021.

Per un approfondimento sulle misure prese per affrontare e contrastare l'emergenza

determinata dalla pandemia, si può visitare il sito del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

186. In cosa consiste l'indennità da malattia e infortunio?

È lo strumento che interviene nei periodi di malattia del lavoratore in sostituzione dello stipendio ed è riconosciuta ed erogata dall'[INPS](#) e, se il contratto collettivo lo prevede, è integrata dal datore. È riconosciuta quando si verifica un evento morboso che ne determina l'incapacità temporanea al lavoro, intesa come mansione specifica. L'INAIL, invece, tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale (si veda la faq 188).

187. A chi è possibile rivolgersi nel caso in cui il lavoratore abbia avuto un incidente andando o ritornando dal lavoro?

L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio del lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

L'[INAIL](#) tutela il lavoratore nel caso in cui si trovi in questa situazione e, se vi sono i requisiti, al suo indennizzo. In base alla gravità dell'infortunio, il lavoratore può:

- rivolgersi al medico dell'azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell'Ospedale più vicino;
- rivolgersi al proprio medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l'infortunio.

188. A chi è possibile rivolgersi nel caso in cui il lavoratore contragga malattie professionali o infortuni?

Tali eventi si verificano per causa ed in occasione di lavoro e da essi può conseguire inabilità permanente, temporanea o nei casi più gravi la morte. L'assicurazione sociale, gestita dall'[INAIL](#), ha la funzione di garantire ai lavoratori, nel caso in cui si trovino in questa condizione, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il focus del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

189. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro al fine di salvaguardare la sicurezza sul lavoro del lavoratore?

Gli adempimenti obbligatori ([D. Lgs. 81/2008](#)) assegnati al datore di lavoro sono molteplici, tra cui:

- la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro a cui i lavoratori potrebbero essere esposti con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
- la messa a norma di locali, impianti, macchinari ed attrezzature;
- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- la nomina delle figure indispensabili per la sicurezza sul lavoro;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;

Queste attività non devono in nessun caso comportare costi finanziari a carico dei lavoratori. La vigilanza su queste attività è in capo all'[INAIL](#), a cui è possibile rivolgersi per maggiori informazioni.

190. Cos'è l'assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta?

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa

è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Per maggiori informazioni, visitare il portale dell'[INPS](#).

191. Cos'è l'invalidità civile?

È riconosciuta a coloro che sono inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. In particolare, si sostanzia di protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex [L. 104/1992](#) o collocamento obbligatorio al lavoro). Per maggiori informazioni, visitare il portale dell'[INPS](#).

192. Che cos'è il sindacato?

È un'associazione di lavoratori per la tutela dei diritti e degli interessi di chi lavora, sul posto di lavoro e nella società. I sindacati possono rappresentare i loro iscritti e stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Per maggiori informazioni è possibile consultare il focus del [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

193. Quali servizi offrono i sindacati?

Il sindacato offre ai suoi iscritti assistenza e consulenza di tipo fiscale, previdenziale ed amministrativa. La prestazione più significativa è senza dubbio la possibilità di essere assistiti nei casi di controversie con il datore di lavoro. Per esempio, possono controllare la busta paga del lavoratore e verificare se quest'ultimo riceve tutte le giuste indennità.

194. Quali sono i sindacati più rappresentativi per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di origine straniera in Italia?

I sindacati confederali ([CGIL](#), [CISL](#), [UIL](#)) sono le principali organizzazioni presenti in Italia. Negli ultimi anni anche i sindacati di base (tra cui, [USB](#)) si è distinto per la rappresentanza in alcuni settori specifici dei lavoratori di origine straniera. Esistono anche i sindacati autonomi e altri sindacati particolarmente attivi in alcuni territori benché non abbiano una struttura organizzativa nazionale. Sui portali dei sindacati è possibile trovare la sede più vicina a cui potersi rivolgere.

5 Informazioni generali

5.1.1 Alloggio, residenza e domicilio

Il diritto all'abitazione viene sancito per la prima volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, promossa dalle Nazioni Unite e firmata nel 1948, dove all'art. 25 viene incluso nel più ampio diritto ad uno standard di vita adeguato: "ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (...)". Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L'alloggio può essere ottenuto grazie all'ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell'alloggio presso un Centro di Accoglienza.

195. Quali obblighi ha il cittadino straniero ospite da familiari/amici?

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità

196. In che modo si deve dare la comunicazione?

La comunicazione deve avvenire in forma scritta **entro 48 ore**, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

Attenzione: La [L. 99/2013](#) ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dà alloggio o ospita uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

197. A chi va inviata?

- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
- al Centro per l'Impiego competente per zona, contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l'alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

198. Cosa si intende per “domanda di iscrizione anagrafica” per gli stranieri?

È la domanda con cui un cittadino straniero richiede di essere inserito nel registro dell'Anagrafe. Se questa domanda viene accolta, il cittadino ottiene la residenza nella città scelta e può richiedere certificati utili per la permanenza in Italia oltre ad avere accesso ai servizi territoriali.

199. I richiedenti asilo hanno diritto all'iscrizione anagrafica?

Sì, i richiedenti asilo hanno il diritto di iscrizione anagrafica sia nelle forme ordinarie sia nelle liste di convivenza, nel caso di richiedenti ospitati nei centri di accoglienza.

200. Cosa si intende per cambio di residenza o di domicilio?

Per cambio di residenza si intende un trasferimento permanente della propria abitazione

principale da un Comune ad un altro.

Per cambio di domicilio si intende il trasferimento da una casa ad un'altra, sempre all'interno dello stesso Comune.

5.1.1.1 *Affitto di una casa*

201. Come è possibile affittare una casa?

Occorre stipulare un contratto di locazione abitativa. L'affitto viene versato dall'inquilino al proprietario di casa di solito mensilmente. L'affitto viene aggiornato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT e subisce un aumento corrispondente al 75% di tale indice.

202. Che forma deve avere il contratto d'affitto?

La legge impone che i contratti di locazione abitativa siano stipulati in forma scritta e che corrispondano a ben precise tipologie.

La [L. 431/98](#) prevede che i due principali tipi di contratto sono:

- Il contratto libero. Ha la durata di 4 anni ed è tacitamente rinnovabile alle stesse condizioni per altri 4, in mancanza di disdetta con 6 mesi di anticipo sulla data di scadenza del contratto.
- Il contratto concordato viene definito da un accordo tra le Organizzazioni Sindacali dei proprietari e degli inquilini con la partecipazione dei Comuni. La durata è di 3 anni più 2. Utilizzando questo tipo di contratto sia il proprietario, sia l'inquilino possono usufruire di detrazioni dalla dichiarazione dei redditi, di una riduzione del 30% della tassa di registrazione e, quale incentivo del Comune, un abbattimento o azzeramento dell'imposta municipale unica (IMU).

203. La registrazione del contratto è obbligatoria?

Sì, in base alla legge il proprietario ha l'obbligo di registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma o dalla stipula del contratto. Se il proprietario di casa si rifiuta, l'inquilino può far valere il suo diritto recandosi all'Agenzia delle Entrate e richiedere di essere regolarizzato.

Attenzione: Se il contratto non è registrato, non è valido per dimostrare di avere un alloggio idoneo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

5.1.1.2 *Acquisto di una casa*

204. Il cittadino straniero può acquistare una casa?

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o motivi familiari, o in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, possono acquistare una casa alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Gli altri, invece, possono acquistare una casa solo se esiste un accordo specifico tra il Paese d'appartenenza e l'Italia.

205. Quali documenti si devono firmare per acquistare casa?

- La proposta d'acquisto, con cui si blocca il prezzo pattuito, versando un acconto;
- la promessa di vendita o compromesso, un contratto preliminare che impegna le parti alla stipula del rogito (il contratto di compravendita);
- l'atto pubblico di vendita, il contratto di compravendita, che ha per oggetto il

trasferimento della proprietà, si stipula davanti al notaio ed è redatto in forma pubblica.

206. Cos'è il mutuo?

Se l'aspirante proprietario di casa non ha a disposizione l'intera somma per l'acquisto, può chiedere un prestito ad una banca attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario. Per avere maggiori informazioni, è opportuno rivolgersi alla banca di fiducia.

5.1.1.3 Edilizia residenziale pubblica e cooperative edilizie

207. Cos'è l'Edilizia Residenziale Pubblica?

Si tratta di case costruite con finanziamenti pubblici appartenenti quindi ad enti pubblici, destinate ad abitazione.

208. Chi può accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica?

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli Enti Locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione ([D. Lgs. 286/98, art. 40](#)).

209. Come si accede agli alloggi di edilizia residenziale?

Occorre presentare domanda al Comune di residenza su apposito modulo disponibile presso il Comune, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli alloggi vengono assegnati sulla base di una graduatoria pubblica, redatta in base alla situazione economica, familiare e abitativa delle persone/famiglie che hanno presentato la domanda. Per informazioni, è consigliabile rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di residenza.

210. Cos'è la cooperativa edilizia?

È un ente che ha come finalità la costruzione o l'acquisto di abitazioni destinate ai soci che ne fanno parte. I soci devono avere determinati requisiti (residenza nel Comune, reddito basso, non titolarità di altre proprietà, ecc.). L'acquisto di una casa in cooperativa ha generalmente condizioni vantaggiose perché le cooperative usufruiscono di agevolazioni fiscali e creditizie.

5.1.2 Assistenza Sanitaria

Il Servizio Sanitario Nazionale è l'insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione italiana.

Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti.

211. Dove viene fatta l'iscrizione?

L'iscrizione viene fatta presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui è possibile consultare il sito internet del Ministero della Salute, dove è possibile trovare anche l'[elenco](#)

Attenzione: Gli stranieri che entrano in Italia per motivi di cure non possono iscriversi al SSN e devono provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.

I rifugiati e gli apolidi e i loro coniugi, sono equiparati ai cittadini italiani se provvisti della protezione internazionale in corso di validità.

Ai figli minori di stranieri iscritti al SSN è assicurato, fin dal momento della nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

I Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) hanno diritto di iscrizione a parità con i cittadini italiani, anche prima dell'ottenimento del titolo di soggiorno: per maggiori informazioni, è possibile consultare l'approfondimento sul [portale Integrazione Migranti](#).

I cittadini stranieri che hanno un permesso per motivi di studio, per motivi di religione e gli stranieri alla pari **possono** fare l'iscrizione Volontaria al SSN per sé e per i familiari conviventi, oppure possono fare un'assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (la polizza assicurativa deve valere in tutta Italia, anche per i familiari a carico).

212. Quando non ci si può iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale?

Non possono iscriversi gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc..) e gli stranieri irregolarmente presenti, ad eccezione dei minori.

213. Quanto tempo vale l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L'iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla ASL di residenza, ove è anche possibile sapere quali documenti occorre presentare per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

214. Quali sono i documenti e i servizi socio-sanitari di cui beneficiano gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale?

- Tessera sanitaria;
- scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini;
- visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche;
- visite mediche a domicilio;
- ricovero in ospedale;
- vaccinazioni;
- esami del sangue, radiografie, ecografie, ecc.;
- prescrizione di farmaci;
- prestazioni di carattere certificativo e medico-legale;
- assistenza per riabilitazione, protesi, ecc.

Attenzione: Esistono delle prestazioni che vengono garantite anche se non si è iscritti al SSN. Sono assicurate: le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- cure della gravidanza e della maternità;
- cure dei minori;
- vaccini;

- interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive;
- cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

5.1.2.1 *Servizi del Servizio Sanitario Nazionale*

215. Chi è il medico di base (o di famiglia)?

È il professionista che assicura le cure di medicina generica:

- visita i pazienti nel proprio studio o nel domicilio del malato quando le condizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi dal medico;
- prescrive farmaci, le analisi e le visite specialistiche;
- propone il ricovero in ospedale se necessario;
- rilascia certificati.

216. Chi è il pediatra di base?

È il medico che segue i bambini, li visita periodicamente, controlla la loro crescita, prescrive i farmaci, le analisi e le visite specialistiche, propone il ricovero in ospedale se necessario, eroga certificati. Ne hanno diritto anche i minori irregolari.

217. Come si sceglie il medico di famiglia e il pediatra?

L'iscritto al SSN può scegliere il medico di famiglia ed il pediatra per i bambini da 0 a 14 anni i quali hanno diritto ad avere gratuitamente un medico specialista pediatra.

Presso la ASL di residenza si può consultare un elenco di medici disponibili. Il nome del medico di famiglia viene riportato sul proprio libretto sanitario.

218. I certificati rilasciati dal medico di famiglia e dal pediatra sono gratuiti?

È gratuito il:

- certificato per l'astensione dal lavoro del genitore in caso di malattia del figlio;
- certificato di malattia e infortunio o altro motivo di incapacità temporanea al lavoro.

Non è gratuito il:

- certificato per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico;
- certificato agonistico sportivo;
- certificato per uso assicurativo;
- certificato per la domanda di invalidità.

219. È possibile revocare o sostituire il medico di famiglia in qualsiasi momento?

Sì, compilando un apposito modulo; contemporaneamente si deve indicare la scelta di un nuovo medico.

220. Come si fanno le visite specialistiche?

Per fare una visita specialistica occorre la richiesta del medico di famiglia. Con la richiesta del medico e la tessera sanitaria ci si deve presentare all'ufficio prenotazioni della ASL per prenotare la prestazione sanitaria. Alcune ASL hanno un sistema telefonico per la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Le prestazioni si possono effettuare anche presso ambulatori e laboratori privati convenzionati.

221. Le visite specialistiche sono gratuite?

Per le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e l'acquisto di medicinali si è tenuti a pagare una quota prestabilita dal Governo, il ticket. In particolari casi, come per esempio, lo stato di

disoccupazione o l'avere una patologia certificata da un medico specialista, si ha il diritto di non pagare il ticket, richiedendo l'opportuna esenzione nell'ufficio apposito della ASL di residenza. Per maggiori informazioni, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o alla ASL di residenza.

222. Cosa sono i servizi di emergenza?

Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di pericolo per la vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale o richiedere l'intervento medico telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24.

223. L'assistenza ospedaliera è gratuita?

Le prestazioni ospedaliere sono gratuite per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. La legge finanziaria 2006 ha previsto a partire dal 1° gennaio 2007 un ticket sugli interventi al pronto soccorso non classificati come urgenti ("codice bianco").

224. Che cos'è la guardia medica?

È un servizio di assistenza medica immediata a domicilio, totalmente gratuito per i residenti nella regione, che può essere chiamato a qualsiasi ora nei casi di grave necessità. I cittadini residenti in altre regioni devono, invece, pagare la tariffa prevista per le visite occasionali.

225. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari possono essere imposti?

No, a parte nei casi previsti dalla legge (Trattamenti Sanitari Obbligatori) sempre nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili. Questi interventi sono disposti con provvedimento del Sindaco, su proposta di un medico, convalidata da un medico della struttura sanitaria competente. Dopo 48 ore dal ricovero l'iniziativa deve essere comunicata al Giudice tutelare competente.

226. È possibile opporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio?

Chi ne è sottoposto, o chi ne abbia interesse, può presentare al Tribunale ricorso contro il provvedimento di ricovero convalidato dal Giudice Tutelare.

227. Che cosa avviene se il cittadino sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio è straniero o apolide?

Il provvedimento di ricovero deve essere comunicato al Ministero dell'Interno e al consolato del Paese di appartenenza del ricoverato. La comunicazione avviene tramite il Prefetto.

228. Cosa sono i consultori familiari?

Sono servizi socio-sanitari territoriali, pubblici o privati, che tutelano la salute fisica e psichica della donna, del bambino, dell'adolescente, della coppia e della famiglia. Tutti i servizi del consultorio sono gratuiti e vi si accede per appuntamento. Il servizio è aperto a tutti e tutte.

Nel consultorio familiare operano figure professionali sia con competenze psicologiche e sociali - psicologi, assistenti sociali, sociologi, mediatori culturali - sia con competenze sanitarie - pediatri, ginecologi, ostetriche, infermieri, assistenti sanitarie.

Ci si può rivolgere al consultorio familiare per i seguenti servizi:

- consulenze e visite sulla contraccezione;
- essere seguite durante la gravidanza;
- corsi di preparazione alla nascita;
- consulenze, visite e certificati per l'interruzione volontaria della gravidanza;
- controlli ginecologici periodici;

- prevenzione dei tumori femminili;
- consulenza e assistenza durante la menopausa;
- assistenza pediatrica;
- vaccinazioni obbligatorie (e raccomandate);
- consulenze su problemi sociali e psicologici.

229. Dove si trova l'indirizzo dei Consultori familiari?

È possibile richiederla al proprio medico di base, alla ASL o individuare su internet dove si trova il Consultorio di residenza.

230. Esistono altri servizi socio-sanitari territoriali?

Sì, tra essi ricordiamo le Unità territoriali di riabilitazione (UTR), i Centri di igiene mentale (CIM), i Servizi per le dipendenze (Ser.D.), da sostanza e non. Per maggiori informazioni, è opportuno rivolgersi al proprio medico di base, alla ASL o al Consultorio.

231. Quando e quali vaccinazioni sono obbligatorie?

Le vaccinazioni obbligatorie variano da regione a regione. In generale, per i bambini in Italia sono obbligatorie le vaccinazioni contro il tetano, la difterite, la poliomelite, e l'epatite B. Sono invece consigliate, ma non obbligatorie, le vaccinazioni contro il morbillo, la pertosse e, solo per le bambine, contro la rosolia. Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro il tetano e l'epatite virale di tipo B.

232. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite?

Sì.

233. Dove mi può essere richiesto il certificato delle vaccinazioni?

- All'iscrizione nella scuola primaria;
- All'iscrizione nella scuola materna,
- All'iscrizione nel nido d'infanzia,
- All'iscrizione nei soggiorni estivi, per svolgere attività sportiva agonistica, ecc.

5.1.2.2 *Straniero Temporaneamente presente (STP)*

Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano viene assegnato, all'atto della richiesta di cure oppure su richiesta esplicita, un codice di identificazione, chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente), valido per 6 mesi e rinnovabile.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia non comporta la segnalazione alle autorità di polizia, tranne nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge.

234. È possibile accedere a prestazioni sanitarie se non ho danaro per pagare il ticket?

Se il cittadino straniero non dispone di sufficiente danaro, pagherà solo una parte del ticket (quota di partecipazione). Il cittadino straniero totalmente sprovvisto di danaro (situazione di indigenza) può essere esonerato dal pagamento della quota di partecipazione al ticket, sottoscrivendo la "dichiarazione di indigenza", valida 6 mesi.

235. A quali prestazioni si ha diritto, anche se il cittadino straniero non ha danaro per pagare il ticket?

Così come è previsto per i cittadini italiani, anche lo straniero presente irregolarmente in condizione di indigenza è esonerato dal pagamento del ticket in questi casi:

- prestazioni sanitarie di primo livello;
- urgenze;
- stato di gravidanza;
- patologie esenti;
- in ragione dell'età o di gravi stati invalidanti.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi in un ufficio STP presso la ASL o un ospedale ove presente.

5.1.3 Servizi bancari

236. Quali servizi bancari potrebbero servire al cittadino straniero?

Generalmente i più richiesti sono il conto corrente (necessario per avere un libretto degli assegni, il bancomat, la carta di credito), il bonifico bancario, i prestiti ed i mutui.

237. Cos'è un conto corrente?

È un conto sul quale è possibile depositare i soldi, che dà degli interessi concordati con la banca. Per ritirare soldi dal conto occorre compilare un modulo presso lo sportello della banca, intestare un assegno a "Me medesimo" o usare il Bancomat.

Gli assegni propri e quelli che si ricevono possono essere incassati presso la banca. Alcune banche fanno pagare il libretto degli assegni e/o gli assegni emessi.

Occorre tenere a mente che la normativa prevede il "conto corrente di base", che rappresenta un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro. Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, [punibile](#) con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

238. Cosa si fa per aprire un conto corrente?

Ci si rivolge agli uffici della banca in cui si vuole aprire il conto, portando con sé:

- il codice fiscale;
- il permesso di soggiorno;

Alcune banche potrebbero richiedere ulteriori documenti, per cui è meglio rivolgersi alla banca dove si vuole aprire il conto e richiedere le opportune informazioni.

È comunque opportuno ricordare che hanno diritto all'apertura di un conto corrente di base anche i richiedenti asilo, come specificato anche dalla [Circolare ABI del 19 aprile 2019](#).

239. Cos'è il bonifico bancario?

È un sistema di trasferimento di denaro dal proprio conto bancario verso un altro conto bancario che può essere usato per effettuare pagamenti. I costi della transazione variano da banca a banca.

240. È possibile inviare del denaro nel paese d'origine dei cittadini stranieri?

Sì, questo è uno dei servizi che è possibile chiedere alla propria banca. Il costo di questo tipo di servizio varia da banca a banca e comprende una quota fissa e, per alcune banche, una commissione pari ad una percentuale del denaro che si invia.

5.1.4 Associazionismo e registro delle associazioni migranti

La libertà di associazione è tutelata dalla legge italiana. È possibile fondare un'associazione per fini non vietati dalla legge; specificamente si può:

- *costituire un'associazione;*
- *aderire ad un'associazione;*
- *non far più parte di un'associazione o non prendervi parte.*

5.1.4.1 Fondare un'associazione

241. Quali attività può svolgere un'associazione?

Qualsiasi tipo di attività non contraria alla legge penale.

242. Esistono incentivi per le associazioni?

L'associazionismo è incentivato quando favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri nella comunità locale: per questo è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione, il [Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati](#).

243. Quali sono gli elementi necessari per costruire un'associazione?

Ogni gruppo tende a darsi delle regole che ne disciplinano l'attività.

La costituzione di un'associazione può avvenire sia in forma scritta sia in forma di accordo orale. Solo le associazioni costituite in forma scritta potranno svolgere attività a pagamento, accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc. Inoltre, se la costituzione dell'associazione è redatta nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata, si possono ottenere molti vantaggi di tipo fiscale.

244. Come si costituisce un'associazione in forma scritta?

Bisogna scrivere un Contratto di Associazione.

Il Contratto di Associazione è composto di 2 documenti che formano però un atto unitario, e sono:

- lo Statuto;
- l'Atto Costitutivo.

Per maggiori informazioni consulta il [Codice del Terzo Settore](#), che riordina, armonizza e disciplina le norme che si occupano del settore e che disciplina le diverse forme di associazioni.

245. Cos'è lo statuto?

È il documento che regola la vita associativa, specificando il fine sociale, le regole per la formazione degli organi collegiali, per l'elezione del presidente, per la regolarità delle assemblee dei soci, per la redazione del bilancio.

246. Cos'è l'atto costitutivo?

È il documento che attesta la nascita di un'associazione e ne definisce i "dati anagrafici", indicando: la sede sociale, i soci fondatori, la data di nascita dell'associazione.

Deve essere firmato dai soci fondatori, che dichiarano di associarsi per perseguire un fine legale.

247. L'associazione può avere un Codice Fiscale?

Sì, è necessario comunicare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, l'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Ufficio rilascerà un Codice Fiscale.

248. A cosa serve il Codice Fiscale?

Il Codice Fiscale è indispensabile per:

- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- stipulare contratti di affitto;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- dare compensi, ecc.
- ricevere il 5 per mille

5.1.4.2 Registro delle Associazioni e degli Enti che operano in favore degli immigrati.

249. Cos'è il registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati?

Il [Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati](#) si articola in due sezioni. Alla prima sezione possono iscriversi gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, come previsto [dall'art. 42 del D. Lgs. 286/98](#). Alla seconda sezione possono iscriversi gli enti e le associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall'[art 18 del D. Lgs. 286/98](#). Il registro si rivolge agli organismi privati, alle associazioni e agli enti aventi i requisiti stabiliti dell'[art.53 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#), così come modificato dal [D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

L'iscrizione permette l'accesso a finanziamenti pubblici, ove sia richiesta come requisito necessario.

250. Quali sono i requisiti richiesti per iscriversi a una o entrambe le sezioni del registro?

In base all'[art. 53 del DPR 394/99](#), devono avere:

- fini sociali e di solidarietà
- assenza di fini di lucro
- sede legale in Italia
- carattere democratico dell'ordinamento interno
- elettività cariche associative
- criteri definiti di ammissione degli aderenti
- redazione del bilancio o del rendiconto annuale e definizione delle modalità di approvazione
- esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione sociale degli stranieri
- assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti gli organi di amministrazione e di controllo.

251. C'è una scadenza annuale per la presentazione della domanda di iscrizione?

Non c'è alcuna scadenza. La domanda può essere inviata in qualsiasi momento dell'anno.

252. Come deve essere redatta la domanda?

Seguendo le informazioni e la modulistica disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registo-associazioni-ed-enti/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx>

Per maggiori informazioni si può scrivere una mail a registroassociazioni@lavoro.gov.it

253. Quali doveri hanno le associazioni e gli enti iscritti al Registro?

Devono predisporre, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente ([DPR 394/99, art. 54, comma 3](#)). L'invio della relazione avviene tramite

la compilazione di un questionario disponibile on line, per entrambe le sezioni, all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>.

254. Dove è possibile trovare l'aggiornamento del Registro degli enti e delle associazioni che operano a favore degli immigrati?

Ogni anno viene aggiornato ed è disponibile, per ogni sezione, al seguente indirizzo: . <https://integrazioneemigranti.gov.it/it-it/Registro-associazioni>

6 Principi fondamentali e diritti

6.1 La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 22 dicembre 1947 ed **entrata in vigore il 1 gennaio 1948**, è la legge fondamentale dell'ordinamento italiano: tutti gli altri atti, pubblici e privati, sono subordinati ad essa. Infatti, se si immagina di porre le leggi dell'ordinamento in un'ipotetica piramide, la Costituzione sarebbe posizionata al vertice e da essa dipenderebbero tutte le altre leggi. Essa si compone di 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali ed è il frutto dei lavori dei 552 membri dell'Assemblea Costituente incaricata di scrivere la Costituzione della Repubblica Italiana ed eletta a suffragio universale in seguito al referendum del 2 giugno 1946, che decise a maggioranza l'abolizione della monarchia e la nascita della Repubblica Italiana.

La [Costituzione](#) presenta la seguente struttura:

1. **Principi fondamentali della Costituzione, dall'articolo 1 all'articolo 12:** sono i principi base non solo della carta costituzionale ma di tutto l'ordinamento. L'Assemblea Costituente, quando stava scrivendo la Costituzione, ha ritenuto che tali principi fossero talmente importanti che non possano essere modificati, neanche tramite una legge di revisione costituzionale, che può essere fatta – ed è stata fatta negli anni – per il resto della Costituzione. Tra essi troviamo il diritto al lavoro, visto anche come fondamento della Repubblica che rende gli uomini e le donne pienamente cittadini e cittadine, diritto di culto, ovvero di professare o non professare una religione, il diritto di asilo; si riconoscono – e non concedono, in quanto essi esistono indipendentemente dallo Stato e prima di esso – i diritti inviolabili dell'uomo, affermando l'uguaglianza formale e sostanziale di ogni essere umano. Lo Stato si impegna, infatti, a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena uguaglianza degli uomini e delle donne, andando oltre la cittadinanza poiché ogni essere umano ne dispone in quanto tale.
2. **I Parte. Diritti e doveri del cittadino, dall'articolo 13 all'articolo 54.** La prima parte della Costituzione stabilisce, come si evince dal suo stesso titolo, i diritti e i doveri di ogni cittadino e ogni cittadina: essi sono di natura civile, sociale, economica e politica. Tra questi troviamo le libertà individuali e collettive garantite da alcuni principi, ad esempio il domicilio inviolabile, la corrispondenza libera e segreta, la libertà di circolazione, di riunione e di associazione, di iscrizione sindacale e altre libertà che corrispondono ai diritti inviolabili di ogni essere umano, come il diritto alla salute e il diritto allo studio.
3. **II Parte. Ordinamento della Repubblica, dagli articoli 55 fino all'articolo 139.** La seconda parte spiega il funzionamento della Repubblica. A titolo di esempio, questa parte illustra l'elezione del Presidente della Repubblica, delle due Camere, il modo in cui sono promulgate le leggi e così via.
4. Infine, vi sono le **XVIII “Disposizioni Transitorie e Finali”**, al fine di garantire un passaggio armonico dalla monarchia alla Repubblica.

6.2 I principi fondamentali derivanti dal diritto internazionale e dalla Costituzione

Come visto, l'art. 2 della Costituzione Italiana rappresenta il solenne riconoscimento dei **diritti inviolabili dell'uomo** nei confronti dello Stato Italiano. Riconoscere i diritti fondamentali, significa accettare qualcosa che già c'è, diritti che non sono creati dallo Stato ma che esistono indipendentemente da esso e prima di esso. Al contempo l'inviolabilità del diritto, non significa che lo Stato non possa in alcuni casi limitare questi diritti (infatti la Costituzione pone dei limiti nel regolamentare le varie libertà), ma che tali limitazioni debbano essere fatte con atti aventi valore di legge.

In generale la normativa italiana in tema di condizione giuridica dello straniero è ispirata alla riaffermazione dei diritti fondamentali della persona umana come sanciti dall'articolo 2 della Costituzione. Tra questi diritti sono compresi i diritti civili, familiari, sociali e alcune forme di partecipazione politica di natura consultiva degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La normativa dunque appare strutturata in modo tale da poter essere considerata uno strumento essenziale per favorire l'integrazione degli stranieri, volta ad estendere l'efficacia del **principio di eguaglianza** enunciato nell'articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta quindi per gli stranieri regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche dei diritti a condizione di parità con i cittadini e le cittadine italiane.

L'articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione contiene una riserva di legge che rimanda agli **obblighi definiti da molte norme internazionali a tutela dei diritti umani** inerenti alla dignità della persona. Tra queste norme, di preminente importanza è la [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#) (di cui l'Italia è parte (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848). Essa, all'articolo 14, stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinioni, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita od ogni altra condizione: tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza discriminazione ad un'uguale protezione della legge.

6.3 I principi fondamentali del lavoro derivanti dal diritto internazionale¹

L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), fondata nel 1919, dal 1946 è l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e delle politiche sociali. Ne fanno parte 187 Stati, tra cui anche l'Italia che è uno dei paesi fondatori. Essa promuove i principi fondamentali e i diritti sul lavoro, opportunità di lavoro dignitose, il rafforzamento della protezione sociale e il dialogo sociale sulle questioni inerenti al lavoro. Tra le attività da essa svolte, vi è il contributo a varare un sistema di norme internazionali contenenti principi fondamentali e diritti del lavoro adottati da differenti Paesi, organizzazioni datoriali e sindacati. In tale contesto non vanno tralasciate le Convenzioni, che una volta ratificate dagli Stati sono adottate

¹ Il paragrafo si basa sulle informazioni contenute nel portale ufficiale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e sulla pubblicazione *“Le regole del gioco. Un'introduzione all'azione normativa dell'Organizzazione internazionale del lavoro”*, ISBN: 978-92-2-032182-9 (web pdf), 2020; brochure informativa *“Le migrazioni e il lavoro dignitoso”*, 15 novembre 2018, disponibile al link https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_764434/lang--it/index.htm

dalla legislazione nazionale, e le Raccomandazioni, che sono delle linee guida per il miglioramento della legislazione e delle politiche.

L'OIL ha identificato otto Convenzioni «fondamentali» che trattano tematiche considerate principi e diritti fondamentali del lavoro:

- La Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di organizzazione n. 87 del 1948 e la Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva n. 98 del 1949 tutelano il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire delle organizzazioni sindacali o di entrarne a far parte, senza previa autorizzazione e senza alcuna costrizione. Grazie a queste convenzioni il lavoratore è, dunque, libero di rivolgersi o meno al sindacato di fiducia.
- La Convenzione sul lavoro forzato n. 29 del 1930, comprensiva del relativo Protocollo del 2014, e la Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato n. 105 del 1957, definiscono e vietano il lavoro forzato, che deve essere punito penalmente. Tali Convenzioni ribadiscono l'importanza delle attività ispettive delle competenti autorità, con particolare riferimento ad alcuni settori occupazionali e a talune categorie considerate vulnerabili, quale fondamento del contrasto al lavoro forzato. In questo quadro, per esempio, rientrano le attività ispettive nel settore agricolo.
- La Convenzione sull'età minima per l'accesso all'impiego (Convenzione n.138 del 1973), e la Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile n. 182 del 1999 mettono in risalto come sia importante salvaguardare il superiore interesse dei minori, definiti bambini sino ai 18 anni, e la loro protezione. Infatti, è stato dimostrato che il lavoro minorile sia una violazione dei diritti umani fondamentali e che ostacola lo sviluppo dei bambini, causando potenziali danni fisici o psicologici permanenti.
- Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione n.100 del 1951, al fine di garantire l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di uguale valore.
- Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111 del 1958, in base alla quale è fatto divieto di discriminare in base a "*razza, colore, sesso, religione, opinione politica, origine sociale o ascendenza nazionale*". Anche grazie a questa Convenzione, non è possibile fare domande discriminatorie in fase di selezione per l'accesso ad un lavoro, per esempio.

L'Italia, attraverso i suoi rappresentanti all'interno dell'OIL, ha partecipato alla definizione di questi standard internazionali del lavoro e allo stesso tempo, essa si è servita delle norme concepite per migliorare la legislazione nazionale del lavoro e quella sociale. Alla fine del 2019, l'Italia era il terzo paese per numero di ratifiche delle Convenzioni OIL (113 su 190). Concretamente, i principi fondamentali derivanti dal diritto internazionale e adottati dall'Italia, che sovente si rintracciano anche nella Costituzione della Repubblica Italiana, hanno come **obiettivo la promozione di opportunità per uomini e donne di ottenere un lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità**. Per esempio, fra essi, vi è fornire alle donne che lavorano protezione durante la maternità, o garantire condizioni di lavoro sicure ai lavoratori agricoli e alle lavoratrici agricole. O, ancora, le norme sulla libertà di associazione, sui salari minimi e sull'orario di lavoro, così come quelle sul rispetto dell'uguaglianza, sulla sicurezza del lavoro e sulla protezione sociale che garantisce regimi di disoccupazione e politiche di occupazione attiva.

All'interno di queste norme e principi fondamentali, così come nella Costituzione Italiana, particolare rilevanza è data al tema dei lavoratori e delle lavoratrici migranti: infatti, molte persone scelgono di emigrare per migliorare le proprie condizioni di vita e per trovare un lavoro dignitoso. I lavoratori migranti contribuiscono alla crescita e allo sviluppo economico,

generando benefici rilevanti sia per paesi di destinazione che per i paesi di origine e questo non solo grazie alle rimesse, ma anche attraverso le competenze acquisite durante l'esperienza migratoria. Il principio di uguaglianza tra i lavoratori è il cardine del sistema di norme internazionali del lavoro dell'OIL. Secondo questo principio, i migranti e le migranti sono lavoratori e lavoratrici al pari di tutti gli altri e tutte le altre e tutte le norme internazionali del lavoro si applicano ai lavoratori migranti.

Le condizioni di vulnerabilità cui spesso sono esposti i lavoratori e le lavoratrici migranti hanno motivato l'elaborazione di norme internazionali del lavoro specifiche, quali la Convenzione n. 97 del 1949 sul reclutamento, collocamento e condizioni di lavoro dei migranti; la Convenzione n. 143 del 1975 sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, e la Convenzione n. 181 del 1997, riguardante le Agenzie private per l'impiego che contiene riferimenti specifici al reclutamento dei lavoratori migranti.

Queste norme impegnano gli Stati che le ratificano al rispetto dei principi e diritti fondamentali sul lavoro dei migranti e all'adozione di strumenti e misure di prevenzione e contrasto della discriminazione, dello sfruttamento lavorativo, del reclutamento abusivo e del lavoro forzato dei migranti.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE dell'IMMIGRAZIONE e delle POLITICHE di INTEGRAZIONE

www.lavoro.gov.it - www.integrazionemigranti.gov.it



Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

www.ilo.org